

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Comune di

Commune de



ALLEIN

VARIANTE SOSTANZIALE AL PRGC

IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 11/1998 ED AL PTP

TESTO DEFINITIVO

Approvazione

Del. G.R. n° 507 del 19 aprile 2019

Del. C.C. n° 19 del 14 novembre 2019

NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sindaco:

Sig. Piergiorgio COLLOMB

Tecnici incaricati:

Architetto Franco MANES

Dott. Geologo Roby VUILLERMOZ

Dott. Agronomo Roberto GAUDIO

Coordinatore:

Architetto Franco MANES

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE	5
CAPO I -FONTI	5
Art. 1 - Terminologia	5
Art. 2 - Modalità di lettura del PRG.....	6
Art. 3 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico – PRG	6
Art. 4 - Contenuti del PRG	7
Art. 5 - Elaborati costituenti il PRG	7
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	9
Art. 6 - Infrastrutture e servizi.....	9
Art. 7 - Strumenti attuativi del PRG.....	9
Art. 8 - Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia	10
Art. 9 - Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali	12
Art. 10 - Usi e attività	13
Art. 11 - Equilibri funzionali.....	17
Art. 12 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero	17
Art. 13 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione.....	17
Art. 14 - Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento	18
Art. 15 - Equilibri funzionali relativi agli usi e attività.....	19
Art. 16 - Condizioni per la realizzazione degli interventi	20
Art. 17 - Convenzioni urbanistiche	21
Art. 18 - Distanze e fasce di rispetto	21
Art. 19 - Difesa del suolo	22
Art. 20 - Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico	23
Art. 21 - Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria.....	23
Art. 21bis - Capacità edificatoria	24
TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE	25
Capo I- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI	25
Art. 22 - Unità di paesaggio	25
Art. 23 - Componenti strutturali del paesaggio	25
Art. 24 - Tutela dei beni paesaggistici.....	27
Art. 25 - Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale	27
Art. 26 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico	32
Art. 27 - Percorsi storici	33
Capo II- ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA.....	34
Art. 28 - Trasporti	34
Art. 29 - Sorgenti, pozzi	34
Art. 30 - Corsi d’acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, “brantse”	36
Art. 31 - Reti di trasporto e distribuzione dell’energia.....	37
Art. 32 - Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature	38
Art. 32bis - Distanze minime delle stalle e concimaie	39
Art. 33 - Viabilità.....	39

Art. 34 - Oleodotto e acquedotto	43
Art. 35 - Smaltimento dei rifiuti	44
Art. 36 - Industria e artigianato	44
Art. 37 - Siti e impianti di radiotelecomunicazione.....	45
Art. 38 - Cimitero comunale	46
Art. 39 - Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche	46
 Capo III- TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA.....	47
 Art. 40 - Siti e beni di specifico interesse naturalistico	47
Art. 41 - Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica.....	48
Art. 42 - Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale	48
 Capo IV- ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ	49
 Art. 43 - Suddivisione del territorio in sottozone	49
Art. 44 - Sottozone di tipo A	52
Art. 45 - Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A"	57
Art. 46 - Sottozone di tipo Ba	58
Art. 46 bis - Sottozone di tipo Bb	63
Art. 46 ter – Sottozone di tipo Be	64
Art. 47 - Sottozone di tipo Ca	67
Art. 47 bis - Sottozone di tipo Ce	69
Art. 48 - Sottozone di tipo D	71
Art. 49 - Sottozone di tipo Ea	71
Art. 50 - Sottozone di tipo Eb	72
Art. 51 - Sottozone di tipo Ec	80
Art. 52 - Sottozone di tipo Ed	83
Art. 53 - Sottozone di tipo Ee	85
Art. 54 - Sottozone di tipo Ef	86
Art. 55 - Sottozone di tipo Eg	86
Art. 56 - Sottozone di tipo Eh	90
Art. 57 – Sottozone di tipo Ei.....	91
Art. 58 - Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E	91
Art. 59 - Beni strumentali a servizio dell'attività agricola	91
Art. 59 bis – Serre mobili	94
Art. 60 – Sottozone di tipo Fa	94
Art. 60 bis - Sottozone di tipo Fb	94
Art. 61 - Aree destinate a servizi.....	96
Art. 62 - Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali.....	101
 Capo IV- AMBITI INEDIFICABILI.....	102
 Art. 63 - Aree boscate.....	102
Art. 64 - Zone umide e laghi	102
Art. 65 - Terreni sedi di frane	103
Art. 65bis - Terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa (art. 35, comma 2, della l.r. 11/98).....	106
Art. 66 - Terreni a rischio di inondazione	103
Art. 67 - Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	103
Art. 67bis - Aree inedificabili e di tutela all'interno delle sottozone di PRG.....	103
Art. 68 - Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.....	104
Art. 69 - Destinazioni d'uso in atto	105
Art. 70 - Vigilanza e sanzioni	105
Art. 71 - Poteri di deroga	105

TITOLO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

CAPO I -FONTI

Art. 1 - Terminologia

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
 - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della l.r. 11/98, art. 11;
 - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della l.r. 11/98, art. 12, comma 4;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della l.r. 11/98, artt. 48, 49, 50 e 52ter;
 - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della l.r. 11/98, art. 52, comma 1, lettera b), art. 52 bis;
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della l.r. 11/98, art. 53;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con l.r. 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della l.r. 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
 - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - i) PST = Programma di sviluppo turistico l.r. 11/98, art. 47;
 - j) PSR = Piano di sviluppo rurale;
 - k) Scia = Segnalazione certificata di inizio attività edilizia, l.r. 11/98, art. 59, 61;
 - l) PC = Permesso di costruire, l.r. 11/98 art. 59, 60 e 60bis;
 - m) altro titolo abilitativo = altro titolo comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, l.r. 11/98, art. 59;
 - n) L. = legge dello Stato
 - o) l.r. = legge della Regione Valle d'Aosta
 - p) PTA = Piano di tutela della acque – ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 152/1999 e sm
 - q) D.lgs = decreto legislativo dello Stato
 - r) DGR = Deliberazione della Giunta Regionale
 - s) DCR = Deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 2 - Modalità di lettura del PRG

1. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare tutte le disposizioni contenute nel Titolo I, nel Titolo II e nel Titolo III delle presenti norme, nonché tutte le specifiche norme di settore con le seguenti verifiche:
 - a) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt. 44, da 46 a 57, 60 e 60bis del Capo IV del Titolo II;
 - b) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 del Capo II, Titolo I;
 - c) gli ambiti inedificabili e le relative prescrizioni di cui agli artt. da 63 a 68.
 - d) le aree o siti di specifico interesse e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli articoli del Capo I e Capo III del Titolo II;
 - e) le aree ed attrezzature che comportano specifiche limitazione agli usi ed agli interventi di cui agli articoli del Capo II, del Titolo II;
 - f) le aree destinate a servizi pubblici o di interesse generale e applicazioni delle relative prescrizioni contenute negli articoli 61 e 62 del Capo IV, del Titolo II;
 - g) altre verifiche non ricomprese nelle lettere precedenti derivanti dal rispetto di altre disposizioni delle presenti NTA e/o derivanti dall'applicazione di leggi regionali o nazionali.
2. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
3. La verifica di cui al comma 1 deve essere dimostrata nella relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi.
4. Le sottozone omogenee di tipo A, B, C, Ed e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico di grado medio o alto sono contrassegnate con un asterisco "*" sia nella tavola P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, che nei relativi articoli delle NTA e per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di cui agli articoli 35, 36, 37 della l.r. 11/98.
5. Il richiamo a leggi e normative indicato nei dispositivi o nelle note in calce delle presenti NTA, o l'omesso richiamo, non esime dall'obbligo delle verifiche da eseguirsi ai sensi del comma 1, stante la possibilità di modifiche al quadro legislativo di riferimento.

Art. 3 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico – PRG

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della vigente legislazione urbanistica regionale¹.
2. Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP ai sensi delle sue NAPTP².

¹ l.r. 11/98, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", art. 11, comma 1.

² NAPTP, art. 3.

Art. 4 - Contenuti del PRG

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione urbanistica regionale³ e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP⁴.

Art. 5 - Elaborati costituenti il PRG

1. Gli elaborati⁵ costituenti il PRG sono i seguenti:
 - a) Relazioni
 - R – Relazione Tecnica
 - Rs – Relazione di sintesi
 - Ra1 – Relazione Allegato 1: confronto sistemi ambientali M1 - PTP
 - Ra2 – Relazione Allegato 2: confronto sistemi ambientali M1 – P4
 - b) Cartografia motivazionale

(in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale; in scala 1:5.000 per le parti antropizzate):

 - M1 – Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico;
 - M2 – Carta di analisi dei valori naturalistici
 - M3 – Carta dell’uso del suolo e delle strutture agricole;
 - M4 – Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali;
 - M5 – Carta dei vincoli D.lgs 42/2004;
 - c) Cartografia prescrittiva

(in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in scala 1:1.000 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A):

 - P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
 - P2 – Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
 - P3 – Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica;
 - P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG;
 - P4c – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG – Classificazione;

Cartografia degli ambiti inedificabili⁶

Norme Tecniche relative agli ambiti in edificabili.
 - d) NTA - Norme di attuazione;
 - e) Prgdati - Tabelle dei dati territoriali su supporto informatico.

³ l.r. 11/98, art. 12, commi 1, 2, 3.

⁴ NAPTP, TITOLO II – Norme per parti di territorio – e TITOLO III – Norme per settori.

⁵ l.r. 11/98, art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

⁶ Comprende la cartografia di cui al Titolo V della l.r. 11/98.

2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della legislazione regionale⁷, e con le procedure da essa previste⁸.
3. La rappresentazione degli immobili e delle infrastrutture su base catastale non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né legittima eventuali costruzioni realizzate in assenza od in difformità del titolo autorizzativo ai sensi di legge.
4. In caso di discordanze grafiche, prevalgono le indicazioni in scala maggiore più dettagliata.
5. Gli elaborati di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, hanno valore motivazionale ed esplicativo dello stato di fatto nonché delle scelte di pianificazione; gli elaborati di cui alle lettere c) e d) hanno valore prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio.

⁷ l.r. 11/98, art. 14, comma 7, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.

⁸ l.r. 11/98, art. 17, Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Infrastrutture e servizi

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali⁹.
2. I servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozona di tipo A, B, C ed E, sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP¹⁰ nonché le disposizioni legislative regionali¹¹ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, qualora:
 - a) l'acquedotto sia capace di fornire la dotazione idrica giornaliera per abitante prevista dalla vigente legislazione e dai relativi piani di settore¹²;
 - b) il sistema di trattamenti dei reflui sia capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) l'accessibilità avvenga mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33 per le sottozone di tipo E accessibilità pubblica o privata anche di tipo pedonale.
5. L'amministrazione comunale verifica almeno una volta ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi stabiliti dalla normativa regionale¹³.

Art. 7 - Strumenti attuativi del PRG

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui alla legislazione regionale¹⁴, programmi integrati, concertazioni ed intese per la riqualificazione del territorio di cui alla legislazione regionale¹⁵. Nelle zone di tipo A l'attuazione può avvenire anche mediante apposita normativa d'attuazione¹⁶;

⁹ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

¹⁰ NAPTP, art.23, commi 10 e 11.

¹¹ I.r. 11/98, art. 23; Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della I.r. 11/98 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici).

¹² Piano regionale di tutela della acque. Capitolo 2. Scheda 3.A.3.

¹³ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI, provvedimento attuativo dell'art. 23 della I.r. 11/98.

¹⁴ I.r. 11/98, art. 48, 49, 50 e 52ter; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti - deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A.

¹⁵ I.r. 11/98, art. 51.

¹⁶ I.r. 11/98 e smi, art. 52, comma 1, lett. b) e art. 52bis - NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti, DGR 2515/1999.

2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure previsti dalla legislazione regionale¹⁷ che non ne comportano modificazioni, nonché qualsiasi altro titolo abilitativo previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico rilasciabili in assenza di PUD e le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali¹⁸, nonché i titoli abilitativi, di cui alla l.r. 11/98¹⁹.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammesso procedere direttamente con titolo abilitativo e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del titolo abilitativo, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge²⁰, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione²¹.
6. Gli interventi nelle zone di tipo A, eccedenti quelli ammessi in assenza di strumenti attuativi dalla vigente legislazione²² sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposita Normativa di attuazione²³.
7. Nelle zone di tipo A, oltre agli interventi ammessi in assenza di strumento attuativo ed in presenza di Normativa di attuazione, di cui al precedente comma, sono consentiti ulteriori interventi previa formazione di PUD²⁴.

Art. 8 - Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale²⁵ si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi; più precisamente:
 - a) interventi di recupero:
 - 1) la manutenzione straordinaria;
 - 2) il restauro;
 - 3) il risanamento conservativo;
 - 4) la ristrutturazione edilizia per edifici non ricadenti nelle sottozone di tipo A. Rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico nella misura massima del 20% della

¹⁷ l.r. 11/98 e smi, TITOLO IV – art. 26, 27, 28, 29, 30, 31.

¹⁸ l.r. 11/98, art. 62.

¹⁹ l.r. 11/98, art. 59, 60, 61 e 61bis.

²⁰ l.r. 11/98, art. 68 - Concessione gratuita.

²¹ l.r. 11/98 - Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III – Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72.

²² l.r. 11/98, art. 52 comma 2.

²³ l.r. 11/98, art. 52bis.

²⁴ l.r. 11/98, art. 52ter.

²⁵ DGR 1759/2014.

Superficie urbanistica, ove ammesso. Gli interventi trasformativi che eccedono planimetricamente il sedime preesistente dovranno rispettare gli standard urbanistici della sottozona relativamente alle distanze tra fabbricati, alle distanze dai confini e all'altezza massima;

5) la ristrutturazione edilizia in assenza di strumento attuativo nelle sottozone di tipo A è consentita ai sensi dell'art. 52 della l.r. 11/98 e dei relativi provvedimenti attuativi

6) demolizione e ricostruzione a pari volumetria²⁶.

b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);

2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;

3) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;

4) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;

5) beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;

c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;

d) altri interventi:

1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della l.r. 11/98, articoli 73 e 74;

2) riconversione ai sensi di legge²⁷;

3) rilocalizzazione ai sensi di legge²⁸; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui alla l.r. 11/98, art. 69, comma 5;

4) scavi e movimenti di terra;

5) depositi di materiale pertinenti all'attività, esclusi i depositi di materiali inerti e/o nocivi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a) 1, 2, 3 e 4 senza ampliamento planivolumetrico, sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la superficie coperta, l'altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini. L'applicazione del presente comma avviene su volumi esistenti legittimamente in essere e non può prescindere dal rispetto dei diritti di terzi.

3. Gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge²⁹, di cui al precedente comma 1, lettera a), punto 5 del presente articolo sono sempre ammessi a prescindere dai parametri di densità fondiaria e di altezza dei fabbricati previste in ogni sottozona di PRG.

²⁶ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.21999 n. 2515 e smi..

²⁷ l.r. 11/98 , art. 69, comma 3.

²⁸ NAPTP art. 25, comma 4.

²⁹ l.r. 11/98, art. 95.

Art. 9 - Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli comportanti significative trasformazioni del territorio. Tali interventi si attuano mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, pure a titolo non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) in assenza di strumenti attuativi³⁰, nelle zone territoriali di tipo A, gli interventi di ristrutturazione edilizia non possono riguardare edifici classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. Tali interventi, inoltre, devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico³¹;
 - c) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti³²;
 - d) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 5,00 ha;
 - e) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a 5,00 ha³³;
 - f) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti superfici superiori a 1,00 ha;
 - g) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5,00 ha;
 - h) dissodamenti, oltre 5,00 ha;
 - i) serre, oltre 1.000 m²;
 - j) Interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.³⁴

³⁰ l.r. 11/1998, art. 52, comma 1.

³¹ l.r. 11/1998, artt. 52, 52bis, 52ter, 52quater.

³² NAPTP, art. 40.

³³ NAPTP, art. 26, comma 6. Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.

³⁴ NAPTP, art 26, norma cogente.

Art. 10 - Usi e attività

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla legislazione regionale³⁵ sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - a2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
 - b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
 - b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura;
 - b4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura;
 - b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
 - b6) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
 - b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
 - b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
 - b9) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
 - b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;

³⁵ l.r. n. 11/98, art. 73 - NAPTP, art. 9, comma 3.

- b11) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b12) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b13) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche;
- b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
- b15) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b16) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b17) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b18) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b19) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
- b20) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: usi turistico-ricreativi;
- b21) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;
- b22) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale : attività pastorizie;
- b23) centri di turismo equestre, sprovvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione³⁶;
- b24) agriturismo;
- b25) serre mobili di cui all'articolo 59bis delle NTA.

4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;

36 LR 33/1993.

- c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
 - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) abitazione permanente o principale;
 - d2) Bed & Breakfast;
6. Destinazione ad abitazione temporanea
- dbis) destinazione ad abitazione temporanea
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale ;
 - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
 - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
 - e4) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
 - e5) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
 - e6) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.
8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- f1) esercizi di vicinato;
 - f2) commercio su aree pubbliche.
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1) alberghi;
 - g1bis) alberghi diffusi;
 - g2) residenze turistico-alberghiere;
 - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
 - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
 - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;

- g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
 - g8) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;
 - g9) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;
 - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
 - g11) sosta temporanea autocaravan;
 - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza.
10. La destinazione d'uso g12) case e appartamenti per vacanze può comportare solamente interventi di recupero e non di nuova costruzione, come stabilito dall'articolo 90quater della l.r. 11/1998.
11. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- l1) impianti sportivi all'aperto;
 - l2) impianti per pubblici spettacoli;
 - l3) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
 - l4) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
12. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse³⁷ (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1) attività pubbliche di servizio di rilievo locale o di pubblico interesse di rilievo locale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m3) impianti di radio - telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
 - m4) cabine di trasformazione dell'energia elettrica;
 - m5) centrali idroelettriche.
13. Le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di cui alla categoria m1 e m2 del precedente comma 12 sono ammesse sull'intero territorio comunale.
14. Le destinazioni d'uso dei locali accessori quali le autorimesse, i ripostigli, i magazzini, i depositi, i locali per impianti tecnologici, ecc. rientrano nelle attività e nelle destinazioni d'uso dei manufatti di cui sono accessorio.
15. Le attività terziarie con destinazione ad uffici, studi e simili sono da ricomprendere nella categoria della destinazione ad abitazione permanente o principale (d), di cui al precedente comma 5, salvo che, per il tipo di attività esercitate, non siano ascrivibili alle altre categorie artigianali (e), commerciali (f), turistiche (g), ecc.

³⁷ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006.

Art. 11 - Equilibri funzionali

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della legislazione regionale³⁸, attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze.
3. Qualora nel corso dell'anno venga accertato il superamento dei rapporti massimi, ogni determinazione viene sospesa.

Art. 12 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero

1. Fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi produttivi artigianali, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate³⁹:
 - a) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne⁴⁰, in questo caso anche per l'artigianato di servizio;
 - b) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
 - c) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
 - d) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi.
4. Nelle sottozone di tipo E, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi è da considerarsi garantito con semplice accesso pedonale, con acquedotto anche privato e con sistemi di smaltimento dei reflui diversi dalla pubblica rete fognaria, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.

Art. 13 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Tali verifiche sono effettuate via a via che pervengono le

³⁸ l.r. 11/98, art. 12, comma 2.

³⁹ NAPTP, art. 25, commi 4 e 5.

⁴⁰ Vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III.

istanze.

2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi artigiani oltre a quanto indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate⁴¹:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne⁴²;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.

Art. 14 - Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni⁴³ di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità⁴⁴ espresso dalle competenti strutture regionali;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale;
 - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in 400 UBA per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi; si precisa che il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposte da aziende zootecniche già operanti sul territorio comunale.
2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti. I fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, devono:
 - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emerge dal parere di razionalità rilasciato dall'Assessorato competente in materia di agricoltura.

⁴¹ NAPTP, art. 25, comma 5 .

⁴² Vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI.

⁴³ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a).

⁴⁴ DGR n. 1544 del 26 maggio 2006.

3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività artigianali, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate⁴⁵:
- a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente, nonché ammessi nella sottozona;
 - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale⁴⁶. Costituiscono situazioni di incompatibilità ambientale da rilocalizzare o riordinare⁴⁷, tutte le attività artigianali produttive non collocabili in contesti abitativi situate nelle sottozone di tipo A, B, C ed F. Fino alla rilocalizzazione della attività sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria.
4. Sono assentibili nuove abitazioni temporanee (dbis1), di cui all'art. 10, comma 6, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale⁴⁸.
- Tale disciplina si applica a partire dalla data di adozione del testo preliminare della variante generale sostanziale del PRG.

Art. 15 - Equilibri funzionali relativi agli usi e attività

1. Nelle sottozone di tipo E, nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvo-pastorale (di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 10 delle NTA) ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

Strutture d'alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.):

- fabbricati aventi capienza inferiore a 15 capi o volumetria inferiore a 300 m³, nel caso l'alpeggio non abbia più un adeguato comprensorio di riferimento oppure quest'ultimo sia già servito da altre strutture d'alpeggio;
- fabbricati con volumetria superiore a 300 m³, nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo.

In ogni caso il cambio di destinazione d'uso è ammesso a condizione che non sia necessaria l'esecuzione di una strada di accesso e il fabbricato sia stato realizzato prima del 06/07/1984.

Altre strutture agricole:

- fabbricati costruiti prima del 1945, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
- fabbricati costruiti prima del 1945, non più idonei all'uso agricolo, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato pari o superiore ai 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
- fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 al 06/07/1984.

⁴⁵ NAPTP art. 25, comma 4, 5.

⁴⁶ NAPTP art. 25, comma 4, 5.

⁴⁷ l.r. 11/98, art. 69, comma 5.

⁴⁸ NAPTP art. 24, comma 3.

Strutture agrituristiche:

la variazione d'uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero⁴⁹, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. È ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

2. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dagli uffici regionali competenti in materia di agricoltura su istanza presentata, tramite il Comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il Comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza deve essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:
 - individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici regionali competenti in materia di agricoltura;
 - individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
 - individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
 - individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
 - motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.

Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dagli uffici regionali competenti in materia di agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.

3. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, le aziende alberghiere e le strutture ricettive extralberghiere sono ammesse anche in assenza di programma di sviluppo turistico ai sensi del comma 2 dell'art. 20 delle NTA.
4. I fabbricati costruiti, ristrutturati o ampliati con finanziamenti pubblici o che hanno usufruito di deroghe ai sensi dell'art. 71 delle NTA non possono essere mutati di uso prima dell'estinzione del relativo vincolo.
5. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

Art. 16 - Condizioni per la realizzazione degli interventi

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.

⁴⁹ l.r. 29 maggio 1996, n. 11.

Art. 17 - Convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla legislazione regionale⁵⁰.
2. La nuova edificazione di abitazione permanente principale prevede una convenzione finalizzata a definire il vincolo di mantenimento delle destinazioni d'uso per almeno 10 anni; è fatta salva la facoltà della stipula delle convenzioni di cui alla normativa vigente⁵¹.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP⁵² e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri Comuni, qualora il Comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al Comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale⁵³.

Art. 18 - Distanze e fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II.
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, le fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano, sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla legislazione regionale⁵⁴ e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. La distanza dai confini⁵⁵ non può essere inferiore a quanto previsto per ogni sottozona, salvo accordo tra i confinanti, trascritto nei registri immobiliari, e comunque nel rispetto delle distanze tra i fabbricati previsti dalle presenti NTA e dalle vigenti normative. Le distanze dai confini devono essere rispettate da qualsiasi manufatto edilizio e tecnologico nel rispetto delle presenti Norme, del Codice Civile e della giurisprudenza acquisita.
5. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 la nuova edificazione è condizionata dalle diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.
6. La distanza di prima approssimazione degli elettrodotti è stabilita in metri 25,00.

⁵⁰ I.r. 11/98 e smi, art. 49, comma 2, lettera d).

⁵¹ I.r. 11/98, art. 67, comma 2.

⁵² NAPTP, art. 28, comma 3.

⁵³ NAPTP, art. 23, comma 10, lettera e).

⁵⁴ I.r. 11/98, Titolo V, Capo II.

⁵⁵ Deliberazione Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/11, Allegato A, Capitolo II, paragrafo C, comma 2; D.Les.vo 152/2006 e s.m.i.

Art. 19 - Difesa del suolo

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP⁵⁶. È comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui alla legislazione regionale ⁵⁷ e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP⁵⁸; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti: la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso, gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle aree adiacenti.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si devono seguire le modalità previste dall'articolo 33 comma 2 delle NAPTP⁵⁹.
3. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle presenti NTA.
4. Le attività estrattive in cava, definite dal piano regionale delle attività estrattive⁶⁰, sono subordinate alla verifica di compatibilità idrogeologica ed ambientale, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 34 NAPTP.
5. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali⁶¹.

56 NAPTP, art. 33, comma 1: Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
- e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimenterne il conseguente deflusso;
- f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
- g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

57 Titolo V l.r. 11/98 e smi.

58 NAPTP art. 33, comma 1.

59 NAPTP, art. 33, comma 2.

60 NAPTP, art. 34, commi 3 e 5.

61 Regio Decreto 30.12.1923, n° 3267 e l.r. 11/98 art. 35 e smi.

Art. 20 - Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico

1. Il PRG si attua anche mediante gli strumenti attuativi formati dalla Regione su proposta dei Comuni e delle Unité des Communes Valdôtaines⁶² quali:
 - a) progetti operativi integrati di rilievo regionale denominati PTIR;
 - b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale denominati PTIL;
 - c) programmi integrati di interesse regionale denominati PMIR .
2. L'attuazione del PRG prescinde dalla formazione del programma di sviluppo turistico (PST)⁶³ in quanto il Comune non è qualificato come stazione o località turistica.
3. Il territorio comunale è interessato dai seguenti strumenti attuativi del PTP:
 - PTIL 4 - Comba Freida: valorizzazione turistica integrata dei centri della Comba Freida, da Allein a Saint-Rhêmy-en-Bosses;
 - PMIR 6 - Alte vie e altri itinerari escursionistici: valorizzazione, organizzazione ed attrezzatura dei percorsi escursionistici lungo il sistema delle "alte vie" regionali.

Art. 21 - Perequazione urbanistica⁶⁴ e trasferimento della capacità edificatoria

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, concorrono all'edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area del lotto interessato o su terreni contigui anche se separati da strade veicolari e/o pedonali.
2. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
3. Nelle sottozone edificabili, le aree comprese negli Ambiti inedificabili di cui al Titolo II, Capo V delle NTA, ed individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, concorrono all'edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area.
4. Il trasferimento di superficie edificabile, nei casi non considerati dal comma precedente, è ammissibile tra lotti non contigui ma ricadenti nella stessa sottozona.
5. La capacità edificatoria può essere trasferita in un lotto non contiguo di terreno appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona solo tramite piano urbanistico di dettaglio (PUD) che dovrà stabilire la densità fondiaria ammissibile nella sottozona tenendo conto di quella massima esistente.

⁶² NAPTP, art. 5.

⁶³ l.r. 11/98, art. 47.

⁶⁴ La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.

Art. 21bis - Capacità edificatoria

1. La Superficie Urbanistica (Sur) si calcola come prodotto della Superficie Fondiaria (SF) e della Densità Fondiaria (I) prevista nelle singole sottozone.
2. La Superficie Complessiva (Scu), derivante dalla sommatoria delle Su+Sua+Snr+Snrs, corrisponde alla Superficie Urbanistica (Sur) qualora le Superfici non Residenziali (Snr e Snrs) siano realizzate fuori terra.
3. Per la verifica di cui al comma precedente sono escluse dal calcolo delle superfici Snr o Snrs i vani accessori realizzati nei piani interrati, i balconi con aggetto non superiore a metri 1,50, i porticati aperti, i sottotetti non agibili, le scale di sicurezza esterne alle unità immobiliari, aperte almeno su un lato, coperte o scoperte, purché la larghezza delle rampe non sia superiore a metri 1,50 e i vani ascensore.
4. È ammessa la realizzazione di superficie accessoria snr e snrs in misura non superiore al 20% della superficie Sur ammessa dalle tabelle di sottozona.

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI

Art. 22 - Unità di paesaggio

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella tavola M4 – *Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali* - e nella tavola P1 - *Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*; il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità.
2. Le unità di paesaggio rappresentate nella carta sono le seguenti:
 - IV – Unità di paesaggio di versante; di versante a fasce;
 - PC – Unità di paesaggio dei pascoli; conche a pascolo;
 - IT – Unità di paesaggio dei terrazzi con conche insediate;
 - VF – Unità paesaggio di vallone; di valloni in forte pendenza.
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 - Componenti strutturali del paesaggio

1. Nella tavola prescrittive P1 – *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali⁶⁵ del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:
 - a) il Torrente Artanavaz;
 - b) gli agglomerati di interesse storico, artistico e documentario di La Ville, Allérod, Daillon, L'Allamanaz, Ayez, Bruson, Chanté, Chavéroulaz, Clavel Chez-Norat, Les Godioz, Le Martinet, La Vallettaz, Frein, e Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu).
 - c) i percorsi storici:
 - PS01 - Allérod-Fabrique (Gignod)
 - PS02 - Plan d'Allérod-Clavel

⁶⁵ NAPTP, art. 30, comma 2. Tra l'altro : Laghi. Torrenti. Cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico. Versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica. Gli agglomerati d'interesse storico artistico, documentario o ambientale con le relative attrezzature, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo. Aree di specifico interesse paesaggistico. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore. Visuali particolari. Monumenti o documenti Percorsi storici . Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.

PS03 - Martinet-Daillon

PS04 - Chante-Ville

PS05 - Chante-Ville

PS06 - Ville-Notre-Dame-de-la-Neige

PS07 - Ville-Doues

PS08 - Ville-Vallettaz-Bruson

PS09 - Crou-de-Bleintze (Etroubles)-Fontanin-Arvus (Doues);

- d) la visuale particolare dalla chiesa di Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu), le strade Valpelline-Doues-Allein e Ayez- Ville-Daillon;
- e) i beni culturali isolati di rilevanza minore di cui all'art. 25 delle presenti NTA:
 - 01 Chiesa parrocchiale di Allein
 - 02 Moulin du Pont
 - 03 Cimitero di Allein;
- f) i "Monumenti" e i "Documenti" presenti negli agglomerati di interesse storico;
- g) l'area archeologica di frequentazione preromana in località Maurier;
- h) i rus, elementi principali del sistema idrografico
 - 01 ru Menouve
 - 02 ru Merençon.

- 2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità⁶⁶.
- 3. Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le "brantse", ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti funzionalmente necessarie dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.⁶⁷
- 4. Le visuali devono essere tutelate e non devono essere eseguiti interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità.
- 5. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisori.

⁶⁶ NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4.

⁶⁷ NAPTP art. 26, comma 11.

Art. 24 - Tutela dei beni paesaggistici

1. Nella carta motivazionali M5 - *Carta dei vincoli D.Lgs. 42/2004* sono evidenziati i beni paesaggistici⁶⁸ presenti nel territorio comunale, queste sono:
 - a) I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
 - 1) Torrente Artanavaz solo per la parte di influenza dell'asta torrentizia sul territorio di Etroubles;
 - b) Il territorio comunale per la parte eccedente m 1.600 s.l.m.;
 - c) Il territorio comunale coperto da foreste e boschi;
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela di beni paesaggistici⁶⁹.

Art. 25 - Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale

1. I beni culturali isolati, i monumenti, i documenti e gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali *M4 - Analisi del paesaggio e dei beni culturali* e nelle tavole prescrittive *P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* e *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*.

Tali beni sono di seguito elencati:

- a) beni culturali isolati di rilevanza media o minore e monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale, nonché i monumenti, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione;
 - b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione;
 - c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC) ai sensi della normativa regionale, isolati o inseriti in contesti insediati, da individuare in sede di classificazione.
2. In assenza della classificazione puntuale di tutti i beni realizzati antecedentemente al 1945 esterni alle sottozone di tipo A, ricadenti in qualsiasi altra zona di piano, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati elencati al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonché quelli per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni da classificare monumento in base alle norme vigenti quali:
 1. castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni;
 2. reperti archeologici;
 3. ponti antichi e strutture viarie antiche;

⁶⁸ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

⁶⁹ D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

4. edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi; edifici appartenenti allo Stato, ai Comuni, alla Regione, alle Unité des Communes Valdôtaines, al Parco o altri enti e istituti legalmente riconosciuti la cui edificazione risalgia ad oltre 70 anni;
 - b. sono documentati tutti i beni sparsi, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) elencati al comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelli per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni da classificare documentati in base alle norme vigenti quali:
 - rascard, grenier;
 - edifici e manufatti comunitari (forni, torchi, macine, mulini, latterie, scuole, fontanili e lavatoi);
 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva, centrali idroelettriche);
 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici;
 - c. sono edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC) ai sensi della normativa regionale tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alla sottozona di tipo "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945, che presentino peculiari caratteristiche architettonico-compositive, tipologiche o elementi decorativi o di finitura particolari, e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettere a) e b);
 - d. gli edifici non rientranti nelle precedenti categorie e le aree libere, sono classificati:
 - cat. DE1, diroccato assimilato a edificio inserito nell'ambiente;
 - cat. DE2, diroccato assimilato ad edificio in contrasto con l'ambiente;
 - cat. DE3, diroccato assimilato a basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - cat. D, ruderi;
 - cat. E1, edifici inseriti nell'ambiente;
 - cat. E2, edifici in contrasto con l'ambiente;
 - cat. E3, basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - cat. E4, basso fabbricato in contrasto con l'ambiente;
 - F1 - aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
 - F2 - aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.
3. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.
 4. Per gli edifici considerati di pregio storico-architettonico di cui alla lettera c) del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 2, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di

abitazione; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi in termini di tutela spetta alla sola amministrazione comunale o, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito sottoposto a vincolo paesaggistico o vi fosse la necessità di ottenere un parere in applicazione di specifiche leggi regionali, della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio.

5. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi.
6. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e le relative aree di particolare interesse F1, qualora individuate, sono soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali, nonché alle disposizioni delle NAPTP, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo devono tendere a:
 - a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) ridurre al minimo le possibilità di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - d) migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - e) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
 - f) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
 - g) eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
 - h) interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, ai prospetti principali o visibili da suolo pubblico.
7. Le aree libere correlate ai beni di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, sono tutelate e assoggettate alla disciplina di cui all'art. 26 delle presenti NTA: sui bassi fabbricati pertinenziali e/o accessori esistenti ed insistenti su tali aree, salvo loro demolizione ritenuta opportuna dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo ed adeguamento tipologico.
8. Sugli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:
 - fabbricati di cui alle lettere a) e b): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - fabbricati di cui alla lettera c): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione è ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 9;
 - fabbricati diroccati assimilabili a documento (DB): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalle norme regionali – per tali beni l'esecuzione degli interventi dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali;
 - fabbricati diroccati assimilabili a edifici di pregio (DC): manutenzione ordinaria, straordinaria,

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione con le limitazioni di cui al successivo comma 9, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalle norme regionali .

9. Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) dei precedenti commi 1 e 2, devono tendere a:

- eliminare gli usi impropri o degradanti;
- rimuovere gli eventuali elementi di contrasto;
- favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
- ridurre al minimo le possibilità di modificazione fisica delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
- migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
- interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, ai prospetti principali o visibili da suolo pubblico;
- salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
- destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con le esigenze di tutela delle loro caratteristiche tipologico-architettoniche.

In particolare si dovranno applicare le disposizioni seguenti:

- a) un sottotetto esistente, in assenza di altezza media inferiore ai minimi di legge ai fini igienico-sanitari o in assenza di destinazione abitativa in atto (o pregressa), non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;
- b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico-sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;
- c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;
- d) i progetti e gli interventi edilizi devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
 - mantenere le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti da norme vigenti o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere devono armonizzarsi con le tipologie esistenti per quanto riguarda i materiali usati, le tecniche costruttive e, ove del caso, l'organizzazione dei volumi;
 - le porzioni strutturali lignee del fabbricato, qualora presentino valore storico, non possono, di norma, essere smontate e rimontate; è possibile smontare l'organismo edilizio sostituendo gli elementi in legno irrecuperabili solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare quelli fortemente degradati e in condizioni tali da pregiudicare la staticità delle strutture;
 - ove siano presenti elementi tipologici caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), questi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione senza falsificazione delle parti mancanti;
 - è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma nonché tramite interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
 - le volte;

- gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
 - i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola o altre di fattura pregevole);
 - i forni, i torchi e le macine ad uso privato;
 - gli atrii, gli androni e/o le aree comuni;
 - le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
 - qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
10. I fontanili e gli abbeveratoi, ovunque ubicati sul territorio, che presentino tipologia tradizionale (vasca in lastre di pietra), realizzati antecedentemente al 1945, costituiscono elementi oggetto di tutela e sono classificati "B – documento"; gli interventi su tali beni sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale per i beni culturali e devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la "leggibilità" nell'ambito del contesto nel quale sono inseriti.
11. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale per i beni culturali, devono essere volti alla loro conservazione e riqualificazione.
12. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge.
13. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lettera c) dei precedenti commi 1 e 2, afferenti a specifiche leggi regionali, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici.
Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, dovranno essere applicati i limiti imposti dal comma 9, lettere b), c) e d).
14. I "fabbricati sparsi" esterni alle sottozone di tipo A e costruiti in data antecedente al 1945, ad esclusione di quelli in uso o funzionalmente utilizzabili per attività agro-silvo-pastorali, nelle more della classificazione ai sensi di legge ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, sono equiparati agli edifici di cui al precedente comma 1, lett. c), con possibilità di ampliamento planivolumetrico solo se consentito nelle specifiche tabelle di sottozona, fatte salve diverse disposizioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici per le aree paesaggisticamente vincolate.
15. Sui beni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.
16. Sui ruderi di fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 presenti in aree esterne alle sottozone di tipo A e B si dovrà intervenire con le modalità previste per le analoghe strutture nelle sottozone A. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge. Sui ruderi di fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 ubicati nelle sottozone di tipo B si dovrà intervenire con le modalità specifiche della sottozona di appartenenza, stabilite nelle tabelle 4.1-4.5 e 5.1 (sottozone Ba, Bb1 e Be1).

17. Gli interventi sugli edifici diversamente classificati da quelli di cui ai precedenti commi 10 e 11, in quanto facenti parte di un contesto architettonico-ambientale di valore, sono finalizzati a:
- eliminare gli usi impropri o degradanti e, per gli edifici in contrasto con l'ambiente, rimuovere attraverso interventi di riqualificazione edilizia gli elementi di contrasto rendendo coerente il fabbricato con le tipologie architettoniche tradizionali e con il contesto ambientale di appartenenza;
 - destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con la tipologia edilizia e con lo specifico contesto ambientale;
 - ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso).

Art. 26 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico

- Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 – *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* e P4 – *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*. Nella fattispecie è stata individuata quale area di specifico interesse archeologico la sottozona Ee1* “Maurier” di frequentazione preromana, inerente la presenza di massi coppellati.
- Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti⁷⁰.
- Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
- Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
F1a / La Ville – cappella di Santo Stefano areale di pertinenza della chiesa parrocchiale medievale.
F1b / Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu) - chiesa e casa parrocchiale: area di interesse romano;
- Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
- Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, previo parere della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
- Gli interventi di valorizzazione estesi ad un'intera area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico di cui alla lettera c), comma 1, art. 9 delle NTA, si attuano attraverso gli strumenti indicati all'art. 7 delle NTA, commi 1 e 2.

⁷⁰ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione.

8. Per le reti di distribuzione dell'energia elettrica ricadenti in tali aree si applicano le determinazioni di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 22 NAPTP.
9. È inoltre necessario prevedere in tali aree il progressivo interrimento delle linee telefoniche e di illuminazione pubblica fatta salva la disciplina delle aree di interesse archeologico.
10. Nelle aree indicate nel presente articolo, è esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità previste da specifiche discipline di settore.

Art. 27 - Percorsi storici

1. I percorsi storici sono individuati nella tavola prescrittiva P1 – *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, questi sono:
PS01 – Allérod / Fabrique (Gignod);
PS02 – Plan d'Allérod / Clavel ;
PS03 – Le Martinet / Daillon / Doues;
PS04 – L'Allamanaz / Chanté / La Ville;
PS05 – Chanté / La Ville;
PS06 – La Ville / Notre-Dame-de-la-Neige;
PS07 – La Ville / Doues;
PS08 – La Ville / La Vallettaz / Chez-Norat / Bruson;
PS09 – Crou-de-Bleintse (Etroubles) Fontanin / Arvus (Doues).
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici.
3. I percorsi di cui al comma 1, se risultano essere coincidenti con la rete carrabile, possono essere soggetti a riqualificazione tramite la realizzazione di marciapiedi o di percorsi pedonali, opportunamente dimensionati in base allo stato dei luoghi e senza barriere tra la parte pedonale e la parte carrabile.
4. Gli interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
5. Ogni azione di trasformazione che possa interferire con le reti dei percorsi di cui al comma 1, o minacciarne la conservazione o la fruibilità deve essere preceduta da accurati rilievi storici e topografici estesi agli interi ambiti interessati.
6. Negli interventi di manutenzione e recupero della rete viaria storica, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area d'intervento o con caratteristiche similari.
7. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici sono mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture attinenti ai sentieri medesimi.

Capo II- ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA

Art. 28 - Trasporti

1. Nella tavola prescrittiva P2 – *Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicati gli interventi⁷¹ diretti alla riqualificazione delle reti di trasporto con aumento delle connessioni tra le reti medesime.

Art. 29 - Sorgenti, pozzi

1. Nelle tavole prescrittive P2 – *Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi⁷² e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione⁷³ ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio . Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza di eventuali “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni; esse devono avere l'estensione prevista dalla legislazione vigente⁷⁴ e devono essere adeguatamente protette e recintate e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. L'accesso alle opere di presa e ai pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.⁷⁵
3. Le zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nelle tavole di cui al suddetto comma, sono costituite dalle porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta. Nelle zone di rispetto, eventualmente articolate in “Zone di rispetto ristrette” e “Zone di rispetto allargate” sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell'opera di presa o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione⁷⁶. In ogni caso sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti⁷⁷:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) concimazione per irrigazione;
 - d) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione

71 NAPTP, art. 20.

72 Art. 2, D.lgs 2 febbraio 2001 n. 31.

73 Art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152.

74 Art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

75 Art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

76 Art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

77 Comma 4, art. 94, D.lgs 3 aprile 2006, n. 152.

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- e) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - f) aree cimiteriali;
 - g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - h) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - i) gestione di rifiuti;
 - j) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) pozzi perdenti;
 - m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta eventualmente individuata⁷⁸;
 - n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame⁷⁹;
 - o) usi e attività non compresi alle lettere precedenti, che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano⁸⁰;
4. Per gli insediamenti o le attività preesistenti di cui al comma precedente, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, si dovranno adottare tutte le misure necessarie per il loro allontanamento dalla zona di rispetto e, in subordine, per la loro messa in sicurezza⁸¹.
5. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza di eventuali "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", qualora individuate ed elencate in eventuali autorizzazioni regionali all'utilizzazione⁸².
6. Al fine di valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche⁸³, sono da sottoporre a specifica verifica le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e infrastrutture di servizio;
 - c) opere viarie, ed altre eventuali strutture di trasporto nonché in genere ogni infrastruttura di servizio;

78 Art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

79 Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b).

80 Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c).

81 Art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

82 - Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm;

- D.lgs 25 gennaio 1992, n. 105 e sm;

- Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm;

- D.lgs 4 agosto 199, n. 339;

- L. 24 ottobre 2000, n. 323;

- Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003;

- l.r. 13 marzo 2008, n° 5.

83 D.lgs 3 aprile 2006, n° 152.

- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera d) del comma 3.
7. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto, deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali⁸⁴;
 8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La nuova edificazione sarà consentita solo se compatibile con la sicurezza della risorsa idrica e comunque a seguito di specifico studio che attesti tale compatibilità e dia indicazione delle cautele e degli accorgimenti da adottare per minimizzare il rischio di incidentali inquinamenti. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.
 9. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge⁸⁵.
 10. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi della legislazione regionale⁸⁶. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 m. dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua: in tale fascia valgono i divieti di cui al comma 2 del presente articolo.
 11. Nelle tavole di cui al comma 1, sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.
 12. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione, deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali.⁸⁷

Art. 30 - Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse"

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. 11/98, art. 36, ai lati dei corsi d'acqua naturali valgono le limitazioni d'uso previste per le fasce così come definite dalla legislazione regionale⁸⁸ e dalle Norme del PTA⁸⁹.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna è vietata la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; inoltre occorre garantire la possibilità di manutenzione dell'opera stessa ed assicurare

⁸⁴ Del.C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4, D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 e sm..

⁸⁵ - Art. 94, D.lgs 3 aprile 2006, n° 152;
 - D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 e sm.;
 - l.r. 11/98, art. 42 – vv. ALL 3.1 – pag. 14;
 - Del. C.R. 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B.

⁸⁶ l.r. 11/98 art. 42, commi 1 e 2.

⁸⁷ D.C.R. n. 792/XI del 28 luglio 1999; D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 e smi.

⁸⁸ l.r. 11/98 e smi, art. 41.

⁸⁹ Piano di Tutela delle acque approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 1788/XII dell'8 febbraio 2006.

adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m. 10,00 , sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle "brantse", individuati sulla tavola P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale.
4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.

Art. 31 - Reti di trasporto e distribuzione dell'energia

1. Nel territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV, e agli interventi negli ambiti inedificabili o di cui al capo V del Titolo II sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti idroelettrici nel rispetto della legislazione vigente;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici nel rispetto delle norme regionali⁹⁰ e nazionali;
 - d) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica di bassa e media tensione, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti.
2. Per l'installazione di impianti eolici, solari e fotovoltaici, si devono osservare le seguenti indicazioni:
 - a) sono da preferire impianti centralizzati posti a terra in prossimità dell'abitato oppure in posizione defilata rispetto a questo;
 - b) l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici è consentita su tutto il territorio comunale sul tetto, purché siano a raso e complanari al manto di copertura. Qualora gli edifici presentassero copertura piana i pannelli solari e/o fotovoltaici potranno essere installati su detta copertura a condizione che l'estremità superiore degli stessi non superi la quota dell'estradosso del cornicione che contiene la copertura.
E' ammessa inoltre la loro installazione anche sulle pareti verticali di edifici di architettura contemporanea;
 - c) il posizionamento degli impianti solari qualora non sia possibile sulle coperture è possibile a terra, a ridosso dei terrazzamenti;
 - d) non sono ammessi impianti eolici nelle sottozone di tipo "A", oppure impianti installati in prossimità delle sottozone di tipo "A" o in posizione tale da determinare un impatto visivo;
 - e) Nell'ambito della sottozona Ee1* è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici.

90 DGR 9/2011.

3. Gli impianti da installare su edifici classificati "Monumento", "Documento" e di "Pregio", devono ottenere le autorizzazioni necessarie da parte della Sovrintendenza. Gli interventi non devono comunque pregiudicare l'integrità delle strutture originarie e la riconoscibilità delle loro caratteristiche storico-architettoniche.
4. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale le linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione devono essere realizzate con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili:
 - a) obbligatoriamente, nelle aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico;
 - b) preferibilmente, nelle sottozone di tipo A, lungo i percorsi panoramici e nei relativi punti di osservazione, con specifico riferimento a quelli indicati nella tavola P1 *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*.
5. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza, nel territorio comunale la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica deve essere eseguita in interrato o in posizioni visivamente defilate⁹¹.
6. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio nelle fasce di rispetto delle linee elettriche sono sottoposti alle vigenti normative di settore⁹².

Art. 32 - Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature

1. Nella tavola prescrittiva P2 – *Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP⁹³ nonché delle leggi e dei piani di settore⁹⁴.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile⁹⁵, come segue:
 - a) impianti di depurazione: 100,00 m;
 - b) Fosse di depurazione tipo Imhoff di tipo comunitario a servizio di frazioni: 10,00 m.
3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento⁹⁶.

⁹¹ NAPTP, art. 22, comma 2 lettera d).

⁹² l.r. 28 aprile 2011, n. 8, art. 23.

⁹³ NAPTP, Art. 22, Comma 4. La riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere; la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili; la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie; il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione; l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge; la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

⁹⁴ l.r. 8 settembre 1999, n. 27.

⁹⁵ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977.

⁹⁶ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque

4. Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale.

Art. 32bis - Distanze minime delle stalle e concimaie

1. Non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate a ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, i suoi coadiuvanti e dipendenti, a una distanza dalle stalle e concimaie inferiore a 50 metri. Sono ammesse le seguenti eccezioni:
 - a) realizzazione di strutture agrituristiche per le quali valgono le distanze stabilite all'art. 3 delle disposizioni igienico-sanitarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1148 del 13 maggio 2011;
 - b) realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio dell'azienda zootecnica. In tal caso la distanza minima è pari a 25 metri.
2. Non è consentito l'ampliamento in emergenza di strutture abitative esistenti poste a una distanza dalle stalle e concimaie inferiore a 25 metri, allorquando l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere.
3. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicano la presenza duratura di persone, per edifici posti a una distanza inferiore a 25 metri da stalle e concimaie esistenti. Tale distanza minima non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni della sottozona (sottozone A, B e C) poiché trattasi di strutture destinate, nel breve o medio periodo, alla chiusura o delocalizzazione.
4. Non è consentito l'insediamento di nuove stalle o concimaie a una distanza dall'edificazione esistente o dal confine delle zone edificabili inferiore a 50 metri.
5. Il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni o dai confini delle aree edificabili può avvenire se queste non comportano la riduzione della distanza già esistente. Sono sempre ammessi interventi volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza delle stalle e concimaie esistenti.
6. Nelle situazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere, distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

Art. 33 - Viabilità

1. Nelle tavole prescrittive P2 – *Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, è indicata la rete stradale pubblica che è composta da⁹⁷:
 - a) C - strade extraurbane secondarie (statali e regionali);
 - b) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - c) F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).

dall'inquinamento; D.lgs 3 aprile 2006, n.152.

⁹⁷ D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

2. Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili⁹⁸, fatte salve le deroghe ammesse⁹⁹. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.
3. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
4. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
 - a) carreggiata veicolare adeguata al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata¹⁰⁰ non inferiore a m 3,00;
 - b) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico;
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica (per una fascia di m. 5,00 prima dell'innesto la pendenza non potrà essere superiore al 5%);
 - d) sistema di raccolta delle acque da realizzare mediante cunette, canali grigliati carrabili, pozzetti con chiusini a caditoia e sistema di allontanamento e scarico nei punti indicati dal Comune;
 - e) eventuale illuminazione per motivi di sicurezza;
 - f) segnaletica stradale conformemente a quanto richiesto dal Codice della strada;
 - g) immissione in una strada pubblica;
 - h) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
 - i) pavimentazione adeguata all'uso ed alla tipologia della strada;
 - j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
5. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
6. Per le strade di cui ai commi 3, 4 e 5 opera la disciplina delle NAPTP¹⁰¹.
7. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti:

98 Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

99 D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2.

100 Come definita dal Codice della strada.

101 NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.

Strade	Entro gli insediamenti previsti dal PRG ¹⁰²	Fuori dagli insediamenti previsti dal PRG ¹⁰³	Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹⁰⁴
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale)	-	m 14,00 per strade ≤ m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹⁰⁵	-
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00 ¹⁰⁶	-	-
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 7,50 per strade ≤ m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00 ¹⁰⁷	m 14,00 per strade ≤ m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹⁰⁸	-

8. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, i fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge¹⁰⁹.
9. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dall'asse stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

¹⁰² l.r. 11/98, art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹⁰³ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹⁰⁴ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹⁰⁵ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2.

¹⁰⁶ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹⁰⁷ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹⁰⁸ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2.

¹⁰⁹ l.r. 11/98, art. 99, comma 3

Strade	Centro abitato ¹¹⁰	Fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹¹¹	Fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹¹²
E. Strade urbana di quartiere (regionali, comunali)	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 9,00 per strade > m 8,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) ¹¹³
F. Strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,00 e ≤ m 8,00 m 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade ≤ m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,0 e ≤ m 8,00 m 9,00 per strade > m 8,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) ¹¹⁴

10. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento ¹¹⁵.
11. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento ¹¹⁶.
12. Le strade poste ai confini di sottozona diverse comporteranno sui due lati distanze dalle strade corrispondenti a quelle previste dalle rispettive sottozone da esse separate. Nel sottosuolo lungo le strade comunali e regionali dopo opportuna valutazione da parte del Comune per quelle comunali e da parte della struttura regionale competente per materia per quelle regionali, sono ammesse costruzioni oltre gli allineamenti verso via purché situate al di sotto dei marciapiedi e dei piazzali di sosta e purché non incidano su aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Tali costruzioni dovranno avere l'estradosso del solaio di copertura a livello inferiore o uguale a quello della strada a cui sono adiacenti e assicurare la transitabilità mediante la realizzazione di un solaio dimensionato almeno per un sovraccarico di 2.000 Kg/m² se la viabilità è costituita da veicoli di massa inferiore a 3,5 t. e 3.000 Kg/m² se maggiori (è comunque richiesta una verifica statica a firma di un professionista abilitato). Il Comune potrà chiedere l'asservimento gratuito della superficie superiore del solaio a livello stradale. Nel caso che l'estradosso della soletta sia superiore al piano stradale l'edificazione dovrà osservare le distanze minime previste dal presente articolo.
13. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio ai percorsi storici, individuati nelle tavole prescrittive P1 – *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, è fissata in metri 5 da misurarsi dall'asse dei percorsi stessi. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.

¹¹⁰ D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4.

¹¹¹ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹¹² Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹¹³ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e).

¹¹⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e).

¹¹⁵ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

¹¹⁶ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

14. Per comprovate esigenze pubbliche o di natura idrogeologica o di traffico o di salvaguardia panoramica, l'Amministrazione regionale ed il Comune possono richiedere distanze dalle strade di loro rispettiva competenza anche se difformi da quelle previste dalle presenti NTA, nel rispetto delle norme regionali e nazionali in materia.
15. Gli interventi e gli usi consentiti nelle fasce di protezione delle strade Regionali sono subordinati all'autorizzazione dell'ente proprietario.
16. Per quanto riguarda l'intervento su percorsi storici individuati sulla tavola prescrittiva P1 – *Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali* – si rimanda alla disciplina di cui all'art. 27 delle NTA.
17. Per gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto stradale vigono le prescrizioni previste dall'art. 39 e dall'art. 40 della l.r. 11/98.
18. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio ai percorsi pedonali e non carrabili, definiti come sentieri, è fissata in metri 1 da misurarsi dall'asse dei percorsi stessi. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
19. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali degli interventi previsti dalla DGR 1810/2012 e smi nelle sottozone di tipo A è stabilita in m. 1,50 dal ciglio stradale.

Art. 34 - Oleodotto e acquedotto

1. Nella tavola P2 - *Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, sono indicate le condotte principali dell'oleodotto e dell'acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato devono essere segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. Le modifiche anche parziali al tracciato dell'oleodotto devono ottenere l'approvazione da parte dell'organo comunale competente.
4. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
5. La fascia di protezione delle condotte di cui al comma 1, è fissata in m. 1,50 per lato misurati dall'asse della condotta stessa. All'interno di tale fascia è fatto divieto senza preventiva autorizzazione di eseguire interventi edificatori, di effettuare piantagioni e spandere materiali che possano risultare fonti di inquinamento.¹¹⁷

¹¹⁷ Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II.

Art. 35 - Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi¹¹⁸ è attuato secondo le modalità previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti¹¹⁹, dal piano di sub-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dal regolamento comunale¹²⁰.

Art. 36 - Industria e artigianato

1. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46, 46bis, 47 e 47ter riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
2. Per usi ed attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi si intendono quelli che producono:
 - a) impatto paesaggistico rilevante;
 - b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
 - c) livelli di sicurezza modesti.
3. Il Comune, non rilevando sul proprio territorio attività industriali inquadrabili nella tipologia delle industrie a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del DM 8 maggio 2001, non è dotato dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" - RIR che, altrimenti dovrebbe costituire parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico¹²¹ e contenere quanto previsto al punto 3.1. dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.¹²²
4. La disciplina urbanistico-edilizia relativa ai suddetti eventuali stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, è dettata dal D.M. 9 maggio 2001 e relativi allegati nonché dal RIR¹²³.
5. Gli interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica devono garantire spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime¹²⁴.

¹¹⁸ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7.

¹¹⁹ DCR n. 3188/XIII del 15 aprile 2003; D.legvo 152/2006.

¹²⁰ D.lgs 152/2006.

¹²¹ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D.lgs 334/99.

¹²² D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D.lgs 334/99.

¹²³ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D.lgs 334/99.

¹²⁴ Art. 25, comma 5, lett. f) delle NAPTP.

Art. 37 - Siti e impianti di radiotelecomunicazione

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione è disposta dal piano formato dalla Unité des Communes Valdôtaines ai sensi di legge¹²⁵.
2. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione previste negli appositi progetti di rete¹²⁶, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore¹²⁷ nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone ove ammesso nelle norme relative alle sottozone.
3. Nelle more dell'approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radio telecomunicazione, su tutto il territorio comunale e con esclusione delle zone "A", sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) installazione di nuove stazioni radioelettriche, anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, così come previsto dalla legislazione regionale¹²⁸, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni e altre strutture, qualora:
 1. necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 2. tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge¹²⁹;
 3. tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
 4. funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG;
 5. funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
 6. collegate a specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti con l'esclusione degli edifici classificati monumento e documento.
 - b) Per le stazioni e le postazioni radioelettriche esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
 1. la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
 2. la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.

¹²⁵ I.r. 25/2005.

¹²⁶ I.r. 04 novembre 2005, n. 25, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio-telecomunicazioni. Modificazioni alla I.r. 11/98 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della I.r. 31/2000.

¹²⁷ I.r. 25/2005.

¹²⁸ I.r. 25/2005, comma 5, art. 11.

¹²⁹ I.r. 11/98, art. 32, comma 4.

4. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti¹³⁰;
5. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione, su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture è la seguente:
 - a) gli elementi strutturali metallici dovranno essere in tonalità del grigio opachi e non riflettenti;
 - b) le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dal Comune;
 - c) secondo le indicazioni fornite dalla Unité des Communes Valdôtaines nell'abito del piano sovra-comunale.

Art. 38 - Cimitero comunale

1. Nella tavola P2 - *Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, è indicata l'area dell'impianto cimiteriale ove si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia¹³¹ fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche¹³².
2. Il cimitero di Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu) è definito come bene culturale isolato e pertanto si applicano le norme dell'art. 23 e dell'art. 25 delle NTA.
3. Nel cimitero di interesse storico di Le-Plan-de-Clavel sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione; mentre per attività di nuova costruzione e di modifica dei manufatti immobili esistenti, aventi più di settanta anni e la rimozione di manufatti tombali aventi più di cinquanta anni, è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali.

Art. 39 - Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche

1. Nell'ambito del territorio comunale non sono in esercizio né sono previste piste e impianti per lo sci alpino e nordico.

¹³⁰ Art. 2 l.r. 25/2005.

¹³¹ Art. 338 RD 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"; art. 57 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990 "Regolamento di polizia mortuaria".

¹³² Art. 94 del D.lgs 152/2006.

Capo III- TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA

Art. 40 - Siti e beni di specifico interesse naturalistico

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico¹³³ sono rappresentati nelle tavole P3 – *Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica*; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4. Eventuali interventi che possano interessare i siti o le aree indicate nelle tavole P3 - *Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica*, dovranno essere preventivamente concordati con il servizio aree protette, al fine di ottenere parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante.
2. I siti e i beni di specifico interesse naturalistico indicate nelle tavole di cui al comma 1 sono elencati di seguito:
 - 1) *Orchis pallens* L.
 - 2) *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb.
 - 3) *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb.Eventuali interventi ricadenti in una zona prossima al bene individuato (per zona prossima s'intende una fascia dell'ampiezza di 50 m dal bene stesso così come individuato nella tav. M3) dovranno essere preventivamente concordate con la struttura competente Aree Protette dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ai fini di garantirne la tutela, fatti salvi eventuali titoli abitativi già rilasciati.
3. Sono parimenti oggetto di conservazione¹³⁴: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte¹³⁵.
4. Ancorché non specificatamente individuati come siti e beni di specifico interesse naturalistico nelle tavole di cui al precedente comma 1, gli altri elementi mineralogici, geologici, geomorfologici, flogistici e vegetazionali, forestali e faunistici costituenti gli ecosistemi e il contesto naturale caratterizzante il territorio comunale sono da salvaguardare e da valorizzare; sono pertanto esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modificano le intrinseche caratteristiche degli elementi medesimi.

133 NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

134 NAPTP, Art. 38, comma 3.

135 I comuni, d'intesa con i competenti servizi regionali, assicurano - mediante gli strumenti urbanistici, o con altri provvedimenti - forme differenziate di tutela delle aree interessate dai beni di cui ai commi 1, 2, 3, a fini scientifici, didattici, educativi e di pubblico godimento; per i beni di cui al comma 2, i comuni - nella sede anzidetta - sulla base di adeguati approfondimenti tecnici e scientifici e nel rispetto dell'interesse prioritario segnalato dal PTP, precisano le delimitazioni formulate dal PTP e delimitano le aree interessate dai beni che il PTP individua simbolicamente. I comuni assicurano, altresì, forme appropriate di tutela ad altri beni e ambiti di valore ambientale, quali le stazioni pioniere a carattere erbaceo, arbustivo o arboreo, gli ambiti faunistici, ivi compresi le aree di nidificazione di uccelli rapaci, i corridoi di transito degli ungulati, particolari zone di svernamento e riproduzione della fauna selvatica, individuati da specifici studi.

Art. 41 - Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica

1. Il territorio comunale non è interessato¹³⁶ da parchi, riserve ed aree di valorizzazione naturalistica.

Art. 42 - Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale

1. Sul territorio Comunale non sono presenti siti di importanza comunitaria (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR) e zone di protezione speciale (ZPS).

¹³⁶ NAPTP, art. 39, comma 1.

Capo IV- ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITÀ

Art. 43 - Suddivisione del territorio in sottozone

1. Le zone territoriali di cui alla l.r. 11/98, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nella tavola P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, nelle seguenti sottozone:

Sottozone di tipo A

(parti di territorio comprendenti agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi)

Ac –Villes

- Ac1 La Ville

Ad –Villages–

- Ad1* Allérod
- Ad2 Daillon

Ae –Hameaux–

- Ae1 L'Allamanaz
- Ae2 Ayez
- Ae3 Bruson
- Ae4* Chanté
- Ae5 Chavéroulaz
- Ae6* Clavel Chez-Norat
- Ae7 Les Godioz
- Ae8 Le Martinet
- Ae9* La Vallettaz
- Ae10* Frein
- Ae11 Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)

Sottozone di tipo B

(parti di territorio destinate a insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati individuati come zone di tipo A, e dai relativi elementi complementari o integrativi)

Ba

(sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza)

- Ba1 Frein
- Ba2* Frein
- Ba3* Ayez
- Ba4 Ayez
- Ba5 Roullet
- Ba6 Daillon

- Ba7 La Ville
- Ba8 Bruson

Bb

(sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali)

- Bb1 La Ville

Be

(sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività varie)

- Be1 Frein

Sottozone di tipo C

(parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti).

Ca

(Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alla residenza.)

- Ca1 Ayez
- Ca2 La Vallettaz

Ce

(sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate ad attività varie.)

- Ce1 La Ville / Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)

Sottozone di tipo E

(parti di territorio destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili)

Ea

(Sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.)

- Ea1* Pointe de Champillon

Eb

(sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione , ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo)

- Eb1* Fontanin
- Eb2* Fontaine
- Eb3* Noviou / Baravex
- Eb4* Baravex
- Eb5* Maurier

Ec

(sottozone boscate ; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale , in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto)

- Ec1* Fontaine / Bois du Cornet
- Ec2* Fabrique
- Ec3* L'Allamanaz
- Ec4* Berroard
- Ec5* Bramian
- Ec6* Bramian / La Condémine
- Ec7* Croix de Bruson
- Ec8* Paillette
- Ec9* Le-Plan-de-Clavel
- Ec10* Crou
- Ec11* Chanté
- Ec12* Chanté / Le Martinet
- Ec13* Artanavaz
- Ec14* Fontaine

Ed

(sottozone destinate ad usi speciali quali depuratori e grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica)

- Ed1* Artanavaz
- Ed2* Moulin du Pont
- Ed3* Artanavaz
- Ed4 Le Martinet
- Ed5 Le Martinet
- Ed6* Artanavaz

Ee

(sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

- Ee1* Maurier

Eg

(sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggiere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo)

- Eg1* Bruson
- Eg2* Bioule / La Ville / Le-Plan-de-Clavel
- Eg3* La Vallettaz / Les Godioz
- Eg4* Allérod
- Eg5* Chez-Norat
- Eg6* Moulin du Pont
- Eg7* Chavéroulaz
- Eg8* Genevre / Ayez
- Eg9* Rouillet / Le Martinet
- Eg10* Moulin du Pont

Sottozone di tipo F

(parti di territorio destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale)

Fb

(sottozone destinate ai servizi di rilevanza locale)

- Fb1 **Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)**

Art. 44 - Sottozone di tipo A

1. Nella tavola P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate¹³⁷ le sottozone di tipo "A", ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. Nelle sottozone di tipo "A" ogni intervento sui fabbricati deve conseguire il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare alterazioni agli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato; deve comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi; deve pertanto escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l'introduzione di elementi e materiali estranei alla tipologia tradizionale di zona, gli interventi mimetici ed i camuffamenti.
4. Nelle sottozone di tipo "A" ogni intervento sui fabbricati e sulle loro aree pertinenziali deve porre particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale (accessi a sentieri, orti, prati, ruscelli ...)
5. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della l.r. 11/98 e smi:
 - a) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi della l.r. 11/98, qualora si edifichi sullo stesso sedime, sono fatte salve le misure preesistenti circa le distanze tra i fabbricati, le altezze, nonché le aree di sedime;
 - b) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
 - c) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto, fatta eccezione per gli interventi di ampliamento, dove ammessi. In tal caso si applicano le disposizioni del codice civile; è possibile inoltre derogare le distanze dai confini, tramite autorizzazione scritta del proprietario confinante.
 - d) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla l.r. 11/98 e smi, art. 52, comma 2, lettera a), devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri; le autorimesse interrato devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari, come indicato al comma 8 del presente articolo e avere unico accesso. Diverse soluzioni sono ammesse solo ed esclusivamente con normativa di attuazione.

¹³⁷ NAPTP, art. 36, commi 2, 3.

6. Gli interventi nelle sottozone di tipo A, esclusi quelli indicati al comma 2 dell'art. 52 della l.r. 11/98 e s.m.i., sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposito strumento attuativo.
7. Il rispetto degli standard per i parcheggi, nel numero di un posto auto per ogni unità immobiliare da realizzarsi nel sottosuolo o all'aperto, verrà richiesto solo nel caso di creazione di nuove unità immobiliari, purché non interessino aree di pregio classificate F1 e F2. Qualora il richiedente non sia in possesso di adeguate aree per la realizzazione dei parcheggi, è ammessa la monetizzazione con le modalità stabilite dal consiglio comunale.
8. Il vincolo di parcheggio e/o dei locali di servizio deve essere asservito all'unità immobiliare con vincolo permanente di destinazione mediante stipula di atto pubblico o rilascio da parte del richiedente al Comune di un atto unilaterale di obbligo da registrarsi e trasciversi a cura del proprietario.
9. All'interno delle zone di tipo "A" sono ammessi solo interventi di nuova edificazione nel sottosuolo in assenza di strumento attuativo, anche nelle aree pertinenziali degli edifici, oltre che per i volumi tecnici di aerazione, depositi e cantine, per soddisfare le dotazioni di parcheggio solo ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) siano ripristinabili le sistemazioni a verde in atto;
 - b) non aumentino sulle aree vicine i carichi idraulici di smaltimento delle acque;
 - c) siano risolte tutte le sistemazioni di soprassuolo e i percorsi di accesso in modo compatibile con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del centro storico;
 - d) sia consentita la realizzazione, in alternativa alla nuova edificazione nel sottosuolo, di posti auto di superficie purché realizzati attraverso idonei sistemi di pavimentazione demandando al Comune la valutazione della loro compatibilità nel contesto in cui si inserisce;
 - e) l'intera nuova struttura sia inserita al di sotto del profilo del terreno di rilievo, con il solo fronte a vista dimensionato opportunamente per l'accesso ai locali interrati e per l'ottenimento di eventuali aerazioni.
10. Nelle zone di tipo "A" sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed inoltre sulla base della classificazione, sono consentiti i seguenti tipi di intervento fatte salve le verifiche sulla legittimità dell'immobile:
 - a) per gli edifici classificati "Monumento (A)" e "Documento" (B) sono solo ammessi, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni architettonici, gli interventi di manutenzione e di restauro;
 - b) negli edifici classificati di "Pregio storico, culturale, architettonico e ambientale" (C), sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo.
 - c) negli edifici classificati come "Edifici inseriti nell'ambiente" (E1) sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
 - d) per i fabbricati classificati come "Edifici in contrasto con l'ambiente" (E2) e "Bassi fabbricati non inseriti nell'ambiente" (E4) sono ammessi gli interventi di manutenzione, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che tendano al recupero ed al reinserimento architettonico e tipologico dell'edificio nel contesto storico;
 - e) per gli edifici classificati come "Bassi fabbricati inseriti nell'ambiente" (E3), sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, gli stessi saranno ammissibili nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie compositive presenti nel contesto ambientale.
 - f) per gli edifici classificati come "Diroccati" (D/abc), la ricostruzione del fabbricato deve

seguire le prescrizioni e le norme relative alla classificazione caratterizzante l'edificio diroccato (es. DC=norme di cui alla lettera b).

g) per gli edifici classificati come "Ruderi" (D), si applicano le prescrizione previste dall'art. 52, comma 2 lettera d) della l.r. 11/98 e smi.

11. È consentito il recupero a fini residenziali dei sottotetti aventi i requisiti di abitabilità e gli altri requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici ai sensi della normativa vigente.
12. Nelle aree di particolare interesse, classificate di pregio (F1 ed F2) ogni intervento è finalizzato alla valorizzazione dell'insieme storico architettonico di cui fanno parte o alla valorizzazione della funzione specifica per cui rappresenta l'interesse particolare che ne ha motivato il vincolo. In tali aree è previsto il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto ed in particolare, nel caso di aree verdi, il ripristino, ove venuto meno, degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (percorsi, rives, filari, vergers, orti, muri ecc.), escludendo ogni intervento che possa compromettere la complessiva leggibilità o fruibilità. Su tali aree si applicano le disposizioni dell'art. 26 delle NTA.
13. La tabella seguente individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 ammesse in ogni sottozona:

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ac1 Ad1* Ad2 Ae1 Ae2 Ae3 Ae4* Ae5 Ae6* Ae7 Ae8 Ae9* Ae10* Ae11	<u>Articolo 10</u> b1 - "zootecnia"	<u>Articolo 8 comma 1</u> a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo c): demolizione (3) d): 1 - mutamento destinazione	PC SCIA
	<u>Articolo 10</u> b24 - "agriturismo"	<u>Articolo 8 comma 1</u> a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 5 - ristrutturazione ed. b): 1 - nuova costruzione (1) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione (3) d): 1 - mutamento destinazione	PC SCIA
	<u>Articolo 10</u> d1 - "abitazione permanente" d2 - "Bed & Breakfast" dbis - "abitazione temporanea" e1 - "attività artigianali" f1 - "esercizi vicinato" g1 - "alberghi" g1bis - "alberghi diffusi" g2 - "residenze turistico- alberghiere" g3 - "case per ferie" g4 - "ostelli per la gioventù" g7 - "esercizi di affittacamere" g10 - "aziende della ristorazione" g12 - "case ed appartamenti per vacanze" m1 - "attività pubbliche di rilievo locale" m4 - "cabine trasformazione energie elettriche"	<u>Articolo 8 comma 1</u> a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 5 - ristrutturazione ed. b): 1 - nuova costruzione (1) 2 - attrezzature e impianti c): demolizione (3) d): 1- mutamento destinazione (2)	PC SCIA PUD (4) NA (4)
<p>(1) Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi ai sensi di quanto stabilito all'art. 52 della l.r. 11/98; nella sottozona Ae11 non è ammesso alcun intervento di nuova edificazione.</p> <p>(2) Il mutamento della destinazione d'uso non è ammessa verso l'attività b1)</p> <p>(3) Nel rispetto dell'art. 52 della l.r. 11/98.</p> <p>(4) Nei casi previsti dalla normativa vigente.</p>			

14. Limiti di densità e altezza in ogni sottozona sono indicati nella tabella di cui al presente comma:

Sottozona	Classi di agglomerati e toponimi	SLP (superficie lorda dei piani)	SFU (somma delle superficie fondiarie)	Im-le (densità fondiaria media, SLP/SFU)	H max (1) m	H max (1) consentita con strumento attuativo (2)
Ac1	Ville <i>La Ville</i>	9956	19409	0,51	attuale	8,60
Ad1*	Village <i>Allérod</i>	3948	5503	0,71	attuale	9,00
Ad2	Village <i>Dailon</i>	4295	8218	0,52	attuale	8,85
Ae1	Hameau <i>L'Allamanaz</i>	1314	2854	0,46	attuale	9,35
Ae2	Hameau <i>Ayez</i>	3106	9902	0,31	attuale	10,30
Ae3	Hameau <i>Bruson</i>	1145	4805	0,24	attuale	7,00
Ae4*	Hameau <i>Chanté</i>	2601	5107	0,51	attuale	7,70
Ae5	Hameau <i>Chavéroulaz</i>	1237	2148	0,57	attuale	8,60
Ae6*	Hameau <i>Clavel Chez-Norat</i>	2358	10067	0,23	attuale	9,45
Ae7	Hameau <i>Les Godioz</i>	904	2535	0,36	attuale	8,50
Ae8	Hameau <i>Le Martinet</i>	1739	4010	0,43	attuale	7,65
Ae9*	Hameau <i>La Vallettaz</i>	1390	4330	0,32	attuale	8,00
Ae10*	Hameau <i>Frein</i>	908	2043	0,44	attuale	7,80
Ae11	Hameau <i>Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)</i>	2251	2292	0,98	attuale	9,50

(1) Hmax è computata all'estradosso della trave di colmo riferita alla quota del terreno esistente.

(2) Sugli edifici classificati "Monumento" e "Documento" l'altezza massima prevista in presenza di strumento attuativo è quella esistente.

15. I futuri strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, dovranno essere estesi all'intera sottozona; la suddivisione in comparti è possibile tramite deliberazione del Consiglio Comunale. Gli strumenti attuativi dovranno definire:

- a) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi nel limite massimo del 20% dei volumi esistenti:
 - la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella media in atto nella sottozona considerata;
 - le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati.

16. Le attività di tipo (m) di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione. Eventuali costruzioni previste da apposito strumento attuativo nei casi previsti dalla normativa vigente, dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate utilizzando materiali e tipologie locali.

17. All'interno della sottozona Ae6* si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA relativamente alle parti indicate quali aree boscate.

18. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati "B - Documento" dal PRG, costituenti "infrastrutture" oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia

delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi, nonché favorirne la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nel quale sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale per i beni culturali.

19. Nelle parti di sottozone Ac1 e Ae11 caratterizzate da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Soprintendenza regionale per i beni culturali.

Art. 45 - Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A"

1. Gli edifici e le aree libere ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della legislazione regionale¹³⁸ e indicati nelle tavole prescrittive P4c – *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG – Classificazione*, come segue:
 - a) A - Monumento;
 - b) B - Documento;
 - c) C - Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
 - d) D - Rudere;
 - e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Diroccato;
 - f) E1 - Edificio inserito nell'ambiente;
 - g) E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente;
 - h) E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - i) E4 - Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente;
 - j) F1- Aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
 - k) F2 - Aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.
2. Gli interventi sugli edifici in zona A sono disciplinati dall'art. 44 delle presenti NTA.
3. Nelle aree classificate di pregio "F1" di pertinenza di fabbricati classificati come "monumento", "documento" e di "pregio" e nelle aree classificate "F2" di pregio storico, si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 26 delle NTA.

¹³⁸ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418 e art. 52quater, comma 2, lettere a)-k) della l.r. 11/98.

Art. 46 - Sottozone di tipo Ba

1. Nella Tavola P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate le sottozone di tipo "Ba" ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti prevalentemente residenziali, totalmente o parzialmente edificati nei quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. Le tabelle seguenti individuano gli usi, le attività e le destinazioni d'uso di cui all'art. 10 nonché le modalità e le condizioni di intervento.
4. Il calcolo della Superficie Urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.

4.1 - Sottozona Ba1 - Ba2* - Ba3* - Ba4 - Ba5 - Ba6 - Ba7

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ba1 Ba2* Ba3* Ba4 Ba5 Ba6 Ba7	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b24 - "agriturismo" d1 - "abitazione permanente" d2 - "Bed & Breakfast" dbis - "abitazione temporanea" e1 - "attività artigianali" (1)" f1 - "esercizi vicinato" g3 - "case per ferie" g7 - "esercizi di affittacamere" g10 - "aziende della ristorazione" g12 - "case ed appartamenti per vacanze" (2) m1 - "attività pubbliche di rilievo locale" m4 - "cabine trasformazione energie elettriche"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. 6 - demolizione e ric.</p> <p>b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione</p>	PC SCIA
<p>(1) Se non moleste e compatibili con la residenza.</p> <p>(2) Non è ammessa la nuova edificazione.</p>			

4.2 - Sottozona Ba8

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ba8	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b24 - "agriturismo" d1 - "abitazione permanente" d2 - "Bed & Breakfast" dbis - "abitazione temporanea" e1 - "attività artigianali" (1) f1 - "esercizi vicinato" g1 - "alberghi" g2 - "residenze turistico- alberghiere" g3 - "case per ferie" g7 - "esercizi di affittacamere" g10 - "aziende della ristorazione" g12 - "case ed appartamenti per vacanze" (2) m1 - "attività pubbliche di rilievo locale" m4 - "cabine trasformazione energie elettriche"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. 6 - demolizione e ric.</p> <p>b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione</p>	PC SCIA PUD (3)
<p>(1) Se non moleste e compatibili con la residenza.</p> <p>(2) Non è ammessa la nuova edificazione.</p> <p>(3) Gli interventi di nuovo impianto cui al punto b1 dell'art. 8, comma 1, sono attuabili previa formazione di Piano Urbanistico di Dettaglio esteso all'intera sottozona. Il PUD può essere suddiviso in singoli comparti con superficie minima pari a 4000 m².</p>			

5. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui ai comma precedenti, stabiliscono per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

5.1 - Sottozona Ba1 – Ba2* – Ba3* – Ba4 – Ba7

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso % massima	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
b	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
d	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
dbis	0,25	0,35	/	10,00	3	10,00	5,00
e1	0,15	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
f	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
g	0,35	0,30	/	11,00	3	10,00	5,00
m1, m4	/	/	/	/	/	/	/

5.2 - Sottozona Ba5

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
b	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5
d1-d2	0,25	0,35	/	10,00	3	10,00	5,00
dbis	0,25	0,35	/	10,00	3	10,00	5,00
e1	0,15	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
f	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
g	0,35	0,30	/	11,00	3	10,00	5,00
m1, m4	/	/	/	/	/	/	/

5.3 - Sottozona Ba6

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
b	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5
d1-d2	0,25	0,35	/	8,00	2	10,00	5,00
dbis	0,25	0,35	/	10,00	3	10,00	5,00
e1	0,15	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
f	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
g	0,35	0,30	/	11,00	3	10,00	5,00
m1, m4	/	/	/	/	/	/	/

5.4 - Sottozona Ba8

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
b	0,20	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
d1-d2	0,20	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
dbis	0,12	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
e1	0,15	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
f	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
g	0,35	0,35	/	11,00	3	10,00	5,00
m1, m4	/	/	/	/	/	/	/

6. La nuova edificazione per la destinazione d'uso "g3-g7-g10", nella sottozona Ba1, dovrà essere vincolata secondo le disposizioni legislative regionali vigenti.
7. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere.
8. Nelle sottozone di tipo Ba per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti, anche con ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d'uso o aumento di unità immobiliari o capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde privato.
9. Nelle sottozone di tipo Ba, negli interventi di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, e di interventi di nuova costruzione, le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato e verde sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:
 - a) Parcheggi:
 - categorie "d", residenza principale e "dbis", abitazione temporanea: nel caso di interventi di recupero, 1 posto auto per ogni unità residenziale aggiuntiva alla situazione esistente; nel caso di interventi di nuova costruzione, per ogni unità residenziale, 2 posto auto;
 - categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o industriali: per attività produttive artigianali di interesse locale dotazione minima pari a tre posti auto;
 - categoria "f", destinazioni per attività commerciali: per gli esercizi di vicinato dotazione minima pari a due posti auto;
 - categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione per strutture ricettive extralberghiere di tipo "g3" case per ferie e "g7" esercizi di affittacamere: 1 posto auto ogni camera-unità abitativa; per le "aziende della ristorazione (g10)" e gli agriturismi (b24): 1 posto auto ogni 3 coperti più 2 posti auto per le attività gestionali; nel caso di interventi di recupero le superfici sopra richieste vengono ridotte del 50%;

b) Aree verdi:

- categorie "d", residenza principale e "dbis", abitazione temporanea: superficie a verde pari al 20% della superficie del lotto per gli interventi di nuova costruzione; per gli interventi di recupero non è richiesta superficie a verde;
- categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o industriali: superficie verde non richiesta;
- categoria "f", destinazioni per attività commerciali: superficie verde non richiesta;
- categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione di strutture extralberghiere di tipo "g3" case per ferie, "g7" esercizi di affittacamere, "g10" aziende della ristorazione e "b24", agriturismi: superficie verde pari al 20% della Superficie Utile Agibile (SUA) destinata all'attività; nel caso di interventi di recupero le superfici sopra richieste vengono ridotte del 50%.

10. Al fine di favorire il pieno e funzionale recupero del patrimonio edilizio esistente per destinazioni residenziali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, qualora gli spazi di parcheggio privato richiesti al precedente comma 10 non siano oggettivamente reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato, è ammesso, esclusivamente in via subordinata, il loro reperimento anche su altre aree localizzate all'interno della medesima sottozona; tale condizione deve essere dimostrata e l'area di parcheggio deve essere graficamente specificata negli elaborati allegati alla richiesta del titolo abilitativo; l'area di parcheggio deve essere asservita alla nuova unità residenziale.

11. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo B si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.

12. Nell'ambito degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

13. Gli interventi sui fabbricati devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) prevedere tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto di appartenenza, la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento e la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto;
- b) comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove tipologie coerenti con i caratteri del contesto;
- c) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- d) gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente organizzati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.

14. Per interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, qualora per l'irrigazione delle aree verdi previste dalla normativa l'approvvigionamento idrico non è ottenibile da canali irrigui, sorgenti o pozzi privati, è necessario prevedere la costruzione di una cisterna interrata per la

raccolta delle acque piovane oppure prevedere n allacciamento alla rete acquedottistica con contatore per usi speciali.

15. Le attività di tipo (m) di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione. Eventuali costruzioni dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate utilizzando materiali e tipologie locali.
16. La realizzazione di costruzioni interrato per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.

Art. 46 bis - Sottozone di tipo Bb

1. Nelle porzioni del territorio comunale è individuata la sottozona "Bb1" che delimita le aree degli insediamenti artigianali di interesse prevalentemente locale, totalmente o parzialmente edificate, nelle quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 delle presenti norme ammesse nella sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.

3.1 - Sottozona Bb1

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Bb1	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>d1 - "abitazione permanente"</p> <p>e1 - "attività artigianali"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. 6 - demolizione e ric.</p> <p>b): 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione 5 - depositi mat. per att.</p>	<p>PC SCIA</p>

4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per la sottozona Bb1 i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani e la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozona Bb1

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
d1	In atto	In atto	/	In atto	In atto		
e1	In atto	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00

5. Le aree e le infrastrutture connesse alle singole attività ed alle destinazioni d'uso di cui al precedente comma, sono equiparate alle attività e destinazioni d'uso alle quali fanno riferimento per utilizzo, ad esempio e a titolo non esaustivo, le autorimesse e i magazzini di deposito merci. Gli usi e le attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale "e1" possono beneficiare di un ampliamento pari al 20% della SUA esistente in deroga ai parametri edilizi della densità fondiaria, del rapporto di copertura, dell'altezza esistente del numero dei piani esistenti. L'incremento volumetrico dell'esistente è applicabile solamente nei casi in cui non risulti applicabile la l.r. 24/2009.
6. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di mutamento della destinazione d'uso è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
 - a) spazi destinati a parcheggio almeno pari a due posti auto;
 - b) area verde pari alla situazione esistente.
7. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
8. Ogni tipo di edificio, secondo la propria natura e destinazione, dovrà rispettare le norme igieniche e di sicurezza vigenti per la categoria di attività esercitata.
9. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.

Art. 46 ter – Sottozone di tipo Be

1. Nelle porzioni del territorio comunale è individuata la sottozona "Be1" che delimita le aree degli insediamenti destinati prevalentemente ad attività turistico-ricettive totalmente o parzialmente edificate.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. Le tabelle seguenti individuano gli usi, le attività e le destinazioni d'uso di cui all'art. 10 nonché le modalità e le condizioni di intervento.

4. Il calcolo della Superficie Urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.

4.1 - Sottozona Be1

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Be1	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>d1 - "abitazione permanente"</p> <p>d2 - "Bed & Breakfast"</p> <p>f1 - "esercizi vicinato"</p> <p>g3 - "case per ferie"</p> <p>g7 - "esercizi di affittacamere"</p> <p>g10 - "aziende della ristorazione"</p> <p>g12 - "case ed appartamenti per vacanze"</p> <p>m1 - "attività pubbliche di rilievo locale"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. 6 - demolizione e ric.</p> <p>b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione</p>	<p>PC SCIA</p>

5. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per la sottozona Be1 i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani e la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

5.1 - Sottozona Be1

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria	RC Rapporto di copertura	Sur diverse destinazioni d'uso	Hmax Altezza massima	N. piani	DF Distanza tra i fabbricati	DC Distanza dai confini
	m ² /m ²	m ² / ²	%	m	n°	m	m
d	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
f	0,25	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
g	0,35	0,35	/	11,00	3	10,00	5,00
m1	/	/	/	/	/	/	/

6. La nuova edificazione per la destinazione d'uso "g3 - g7 - g10", nella sottozona Be1 dovrà essere vincolata per 20 anni consecutivi tramite stipula di atto pubblico da registrarsi e trascriversi a cura del proprietario.
7. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere.
8. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In particolare gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità delle attività previste negli organismi edilizi.

9. Le aree pertinenti ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
10. Nella sottozona Be1, negli interventi di nuova costruzione o di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato e verde sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:
- a) Parcheggi:
- categorie "d", residenza principale: nel caso di interventi di recupero, 1 posto auto per ogni unità residenziale aggiuntiva alla situazione esistente; nel caso di interventi di nuova costruzione, per ogni unità residenziale, 2 posto auto;
 - categoria "f", destinazioni per attività commerciali: per gli esercizi di vicinato dotazione minima pari a due posti auto;
 - categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione di strutture ricettive extralberghiere di tipo "g3" case per ferie e "g7" esercizi di affittacamere e nel caso di interventi di recupero di strutture ricettive extralberghiere di tipo "g12" case e appartamenti per vacanza: 1 posto auto ogni due camere o unità abitative; per le "aziende della ristorazione (g10)": 1 posto auto ogni 4 coperti più 2 posti auto per le attività gestionali; nel caso di interventi di recupero le dotazioni sopra richieste vengono ridotte del 50%;
- b) Aree verdi:
- categorie "d", residenza principale: superficie a verde pari al 20% della superficie del lotto per gli interventi di nuova costruzione; per gli interventi di recupero non è richiesta superficie a verde;
 - categoria "f", destinazioni per attività commerciali: superficie verde non richiesta;
 - categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione di strutture extralberghiere di tipo "g3" case per ferie, "g7" esercizi di affittacamere e "g10" aziende della ristorazione e nel caso di interventi di recupero di strutture extralberghiere di tipo "g12" case e appartamenti per vacanza: superficie verde pari al 20% della Superficie Utile Agibile (SUA) destinata all'attività; nel caso di interventi di recupero le superfici sopra richieste vengono ridotte del 50%;
11. Per interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, qualora per l'irrigazione delle aree verdi previste dalla normativa l'approvvigionamento idrico non è ottenibile da canali irrigui, sorgenti o pozzi privati, è necessario prevedere la costruzione di una cisterna interrata per la raccolta delle acque piovane oppure prevedere n allacciamento alla rete acquedottistica con contatore per usi speciali.
12. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nella sottozona Be1 si applicano le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
13. Le attività di tipo (m) di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione. Eventuali costruzioni dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate utilizzando materiali e tipologie locali.

Art. 47 - Sottozone di tipo Ca

1. Nella Tavola P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate le sottozone di tipo "Ca" ovvero le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti prevalentemente residenziali.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. Le tabelle seguenti individuano gli usi, le attività e le destinazioni d'uso di cui all'art. 10 nonché le modalità e le condizioni di intervento.
4. Il calcolo della Superficie Urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.

4.1 - Sottozona Ca1 - Ca2

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ca1 Ca2	<u>Articolo 10</u>	<u>Articolo 8 comma 1</u>	PC SCIA
	d1 - "abitazione permanente" d2 - "Bed & Breakfast" e1 - "attività artigianali" f1 - "esercizi vicinato" g3 - "case per ferie" g7 - "esercizi di affittacamere" g10 - "aziende della ristorazione" m1 - "attività pubbliche di rilievo locale" m4 - "cabine trasformazione energie elettriche"	a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. 6 - demolizione e ric. b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione	
Nella sottozona Ca2, l'orientamento delle falde dei tetti dovrà essere quello della limitrofa sottozona Ae9*.			

5. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui ai comma precedenti, stabiliscono per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

5.1 - Sottozona Ca1 - Ca2

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
d	0,20	0,30	50	8,00	2	10,00	5,00
e1	0,20	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
f1	0,20	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
g	0,20	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00
m1, m4	0,20	0,30	/	8,00	2	10,00	5,00

6. La nuova edificazione per la destinazione d'uso "g3 - g7 - g10", nelle sottozone Ca1 e Ca2, dovrà essere vincolata secondo le disposizioni legislative regionali vigenti.
7. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere.
8. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In particolare gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità delle attività previste negli organismi edilizi.
9. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
10. Nelle sottozone di tipo Ca, negli interventi di nuova costruzione o di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato e verde sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:
 - a) Parcheggi:
 - categorie "d", residenza principale: nel caso di interventi di recupero, 1 posto auto per ogni unità residenziale aggiuntiva alla situazione esistente; nel caso di interventi di nuova costruzione, per ogni unità residenziale, due posto auto;
 - categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o industriali: per attività produttive artigianali di interesse locale dotazione minima pari a tre posti auto;
 - categoria "f", destinazioni per attività commerciali: per gli esercizi di vicinato dotazione minima pari a due posti auto;
 - categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione di strutture ricettive extralberghiere di tipo "g3" case per ferie e "g7" esercizi di affittacamere: 1 posto auto ogni camera o unità abitativa; per le "aziende della ristorazione (g10)": 1 posto auto ogni 3 coperti più 2 posti auto per le attività gestionali; nel caso di interventi di recupero, le dotazioni sopra richieste vengono ridotte del 50%;

b) Aree verdi:

- categorie "d", residenza principale: superficie a verde pari al 30% della superficie del lotto per gli interventi di nuova costruzione; per gli interventi di recupero non è richiesta superficie a verde.
- categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o industriali: superficie verde non richiesta;
- categoria "f", destinazioni per attività commerciali: superficie verde non richiesta;
- categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione di strutture ricettive alberghiere "g1", "g2" ed extralberghiere di tipo "g3" case per ferie, "g7" esercizi di affittacamere, "g12" case e appartamenti per vacanza, "g10" aziende della ristorazione e "b24", agriturismi: superficie verde pari al 20% della Superficie Utile Agibile (SUA) destinata all'attività; nel caso di interventi di recupero le superfici sopra richieste vengono ridotte del 50%;

11. Per interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, qualora per l'irrigazione delle aree verdi previste dalla normativa l'approvvigionamento idrico non è ottenibile da canali irrigui, sorgenti o pozzi privati, è necessario prevedere la costruzione di una cisterna interrata per la raccolta delle acque piovane.
12. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo C si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
13. La preventiva formazione di PUD di cui al precedente comma 6 non si applica nel caso di interventi di nuova costruzione derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68 delle NTA.
14. Le attività di tipo (m) di utilità pubblica e di proprietà pubblica sono sempre ammesse in funzione delle esigenze dell'amministrazione. Eventuali costruzioni dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzate utilizzando materiali e tipologie locali.
15. La realizzazione di costruzioni interrate per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.

Art. 47 bis - Sottozona di tipo Ce

1. Nelle porzioni del territorio comunale è individuata la sottozona "Ce1" che delimita le aree degli insediamenti destinati ad attività varie.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 delle presenti norme ammesse in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP.
4. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.

4.1 - Sottozona Ce1

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ce1	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>e1 - "attività artigianali"</p> <p>e4 - "magazzini extraziendali prodotti agricoli"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. 6 - demolizione e ric.</p> <p>b): 1- nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione 5 - depositi mat. per att.</p>	<p>PC SCIA</p>

5. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per la sottozona Ce1 i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani e la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

5.1 - Sottozona Ce1

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria	RC Rapporto di copertura	Hmax Altezza massima	N. piani	DF Distanza tra i fabbricati	DC Distanza dai confini
	m ² /m ²	m ² /m ²	m	n°	m	m
e	0,30	1/3	10,5	2	10,00	5,00

6. Le dotazioni minime per ogni attività insediata sono:
- parcheggi: n. 2 posti auto;
 - aree verdi: 10% della superficie del lotto.
7. Gli interventi di nuova costruzione, devono essere inseriti nell'ambiente in modo da produrre il minor impatto possibile. I movimenti di terra, valutati dal Comune, non dovranno modificare particolarmente i profili preesistenti.
8. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
9. Ogni tipo di edificio, secondo la propria natura e destinazione, dovrà rispettare le norme igieniche e di sicurezza vigenti per la categoria di attività esercitata.
10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ce si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
11. La realizzazione di costruzioni interrato per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m), non deve superare la soglia massima del 60% della

superficie del lotto.

Art. 48 - Sottozone di tipo D

1. Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo D.

Art. 49 - Sottozone di tipo Ea

1. Nelle tavole prescrittive P4 – *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, è delimitata la sottozona Ea1*, costituita da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 delle presenti norme ammesse in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP.

3.1 - Sottozona Ea1*

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
	<u>Articolo 10</u> a1 - "escursionismo" a2 - "turismo a piedi"	<u>Articolo 8 comma 1</u> a): 1 – man. straordinaria	PC SCIA
Ea1*	<u>Articolo 10</u> g5 - "rifugi alpini e bivacchi fissi"	<u>Articolo 8 comma 1</u> a): 1- man. straordinaria 2- restauro 3- risan. conservativo 4- ristrutturazione ed. b): 1- nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti	PC SCIA

4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per la sottozona Ea1* i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani e la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozona Ea1*

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
g5	(1)	(1)	/	8,00	2	10,00	5,00
(1) In base alle esigenze funzionali.							

5. Relativamente agli interventi riguardanti le mete, i circuiti turistici, la rete sentieristica rurale d'alta quota, si applicano le disposizioni seguenti¹³⁹:
- la fruizione delle mete escursionistiche deve essere promossa nelle forme che comportano pressioni antropiche compatibili con la conservazione delle risorse, fatti salvi gli specifici interventi previsti da progetti integrati, ai sensi del PTP, per garantire l'accessibilità a persone con limitate capacità motorie, che non richiedano nuove edificazioni;
 - i progetti di valorizzazione delle mete escursionistiche devono comprendere anche le attrezzature per la loro fruibilità e accessibilità e le aree di pertinenza da tutelare, nonché i percorsi, attrezzati e non, per raggiungere le mete stesse, i posti tappa e le basi di attestamento veicolari.
6. Gli interventi ammessi nella sottozona Ea1* sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto, mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli immobili esistenti e della loro eventuale ristrutturazione, con le limitazioni di cui all'art. 25 delle presenti NTA, nel rispetto delle loro caratteristiche montane o con il loro adattamento alle tipologie locali.
7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di eventuali edifici presenti nelle sottozone di tipo Ea, si osservano le seguenti prescrizioni:
- deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare l'intero edificio;
 - deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

Art. 50 - Sottozone di tipo Eb

- Nelle tavole prescrittive P4 – *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo "Eb", agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
- Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.

¹³⁹ NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6, 7.

3. Le tabelle di cui al presente comma individuano i pascoli, indicando gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10 in ogni sottozona:

3.1 - Sottozona Eb1* - Pascolo da riqualificare

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eb1*	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>a2 – “turismo a piedi”</p> <p>b9 - “attività pastorizie non implicanti modificazioni dei luoghi”</p> <p>b17 – “attività selvicolturali coerenti con la situazione ambientale”</p> <p>c1 - “abitazioni temporanee per attività pastorizia coerenti con la situazione ambientale”</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1)</p> <p>b): 1- nuova costruzione (2) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>d): 1- mutamento destinazione (3)</p>	PC SCIA
	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b9 - “attività pastorizie non implicanti modificazioni dei luoghi”</p> <p>b10 - “attività pastorizie con significative modificazioni dei luoghi” (4)</p> <p>b17 – “attività selvicolturali coerenti con la situazione ambientale”</p> <p>c1 - “abitazioni temporanee per attività pastorizia coerenti con la situazione ambientale”</p> <p>c2 - “abitazioni temporanee per attività pastorizia”</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) 6 - demolizione e ric.</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1- mutamento destinazione (3)</p>	PC SCIA
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA e nei soli casi in cui non sussistono i requisiti per l'applicazione della l.r. 24/2009.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(3) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(4) Le attività pastorizie con significative modificazioni dei luoghi sono ammesse esclusivamente all'esterno delle aree vincolate ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 11/98.</p>			

3.2 - Sottozona Eb2* - Pascoli da mantenere

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Eb2*	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b9 - "attività pastorizie non implicanti modificazioni dei luoghi"</p> <p>c1 - "abitazioni temporanee per attività pastorizia coerenti con la situazione ambientale"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (3)</p>	PC SCIA
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA e nei soli casi in cui non sussistono i requisiti per l'applicazione della l.r. 24/2009.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(3) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p>			

3.3 - Sottozona Eb3* - Pascoli da riqualificare

<i>Sottozona</i>	<i>Usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>Modalità di intervento interventi</i>	<i>Condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Eb3*	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b9 - "attività pastorizie non implicanti modificazioni dei luoghi"</p> <p>c1 - "abitazioni temporanee per attività pastorizia coerenti con la situazione ambientale"</p> <p>dbis- "abitazione temporanea" (4)</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1)</p> <p>b): 1- nuova costruzione (2) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (3)</p>	PC SCIA
	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b10 - "attività pastorizie con significative modificazioni dei luoghi"</p> <p>c2 - "abitazioni temporanee per attività pastorizia"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) 6- demolizione e ric.</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2) 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (3)</p>	PC SCIA
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA e nei soli casi in cui non sussistono i requisiti per l'applicazione della l.r. 24/2009.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(3) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(4) È ammesso il mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti verso l'uso dbis purché non si tratti di ruderi e l'intervento non richieda la realizzazione di nuove infrastrutture.</p>			

3.4 - Sottozona Eb4* - Pascolo da mantenere

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eb4*	<u>Articolo 10</u> a2 - "turismo a piedi"	<u>Articolo 8 comma 1</u> a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) b): 1 - nuova costruzione (2) d): 1 - mutamento destinazione (3)	PC SCIA
	<u>Articolo 10</u> b9 - "attività pastorizie non implicanti modificazioni dei luoghi" c1 - "abitazioni temporanee per attività pastorizia coerenti con la situazione ambientale"	<u>Articolo 8 comma 1</u> a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) b): 1 - nuova costruzione (2) d): 1 - mutamento destinazione (3)	PC SCIA
	<u>Articolo 10</u> g6 - "posti tappa escursionistici (dortoirs)"	<u>Articolo 8 comma 1</u> a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) b): 1 - nuova costruzione (2) d): 1 - mutamento destinazione (3)	PC SCIA
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA e nei soli casi in cui non sussistono i requisiti per l'applicazione della l.r. 24/2009.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(3) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p>			

3.5 - Sottozona Eb5* - Pascolo da mantenere

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eb5*	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b9 - "attività pastorizie non implicanti modificazioni dei luoghi"</p> <p>b17 - "attività selvicolturali coerenti con la situazione ambientale"</p> <p>dbis- "abitazione temporanea" (4)</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) 6 - demolizione e ric.</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2)</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (3)</p>	<p>PC SCIA</p>
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA e nei soli casi in cui non sussistono i requisiti per l'applicazione della l.r. 24/2009.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(3) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(4) È ammesso il mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti verso l'uso dbis purché non si tratti di ruderi e l'intervento non richieda la realizzazione di nuove infrastrutture.</p>			

4. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui ai comma precedenti, stabiliscono i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozona Eb1* – Eb3*

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	art. 14 NTA (1)	art. 14 NTA	10,00	5,00
b	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	art. 14 NTA (1)	art. 14 NTA	10,00	5,00
c	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	art. 14 NTA (1)	art. 14 NTA	10,00	5,00
dbis	In atto	In atto	/	In atto	In atto	10,00	5,00
<p>(1) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.</p>							

4.2 - Sottozona Eb2* - Eb4* – Eb5*

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Sur diverse destinazioni d'uso %	Hmax Altezza massima m	N. piani n°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
a	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
b	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
c	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
dbis	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00
g	In atto (1)	In atto	/	In atto (2)	In atto	10,00	5,00

(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.

(2) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge.

5. Nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare l'intero edificio o porzioni di esso estese dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - prevedere l'eliminazione dei volumi superfetativi con eventuale loro ridefinizione entro nuove morfologie coerenti con il carattere del contesto.
6. Nei pascoli da riqualificare¹⁴⁰ sono ammessi interventi di completamento e di ampliamento rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti, operando attraverso interventi edilizi di:
- manutenzione ordinaria o straordinaria sui fabbricati ed impianti esistenti;
 - restauro e risanamento conservativo di fabbricati che presentino tipologie e caratteristiche di pregio storico architettonico meritevoli di specifica conservazione; in tal caso e per quanto possibile, gli usi particolari devono essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia;
 - ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico per esigenze igieniche o funzionali sulla base dei vigenti criteri di razionalità;
 - sui fabbricati classificati o classificabili "diroccati" ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 8 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti.

¹⁴⁰ NAPTP ,art. 31, comma 3.

7. Nei pascoli non compresi tra quelli da riqualificare sono consentiti interventi igienico sanitario, di mantenimento e di recupero dei manufatti esistenti, aumenti volumetrici volti alla razionalizzazione dell'attività zootecnica.
8. Nei pascoli da riqualificare, fatte salve ulteriori disposizioni previste da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, e fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio, ove necessario, nella esecuzione degli interventi sono ammessi:
 - a) la razionalizzazione degli accessi in modo da collegare gli alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo;
 - b) l'adeguamento delle strutture edilizie esistenti, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, con eventuali completamenti e incrementi rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti;
 - c) interventi volti alla conservazione, al mantenimento e, ove possibile, al ripristino degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..) e, qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
9. Negli altri pascoli gli interventi eseguibili, realizzati nel rispetto delle tipologie di zona, si devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, con le limitazioni di cui all'art. 25 delle presenti NTA, di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze storiche o comunque quelle tipiche;
 - b) interventi non eccedenti il restauro ed il risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione;
 - c) demolizioni con ricostruzione per usi compatibili con le destinazioni della sottozona;
 - d) il recupero di fabbricati classificati o classificabili "diroccati" ai sensi di legge è ammesso con gli interventi indicati al comma 8 dell'articolo 25 delle NTA, con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti.
10. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da piani e programmi di settore, sono altresì consentiti interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione degli alpeggi, quali: acquedotti, impianti di smaltimento di acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamento, spietramento, livellamenti, ad esclusione delle infrastrutture carrabili di accesso ai fabbricati e quant'altro occorrente per lo sfruttamento razionale dei pascoli e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture. Tali disposizioni sono attuabili qualora compatibili con le esigenze di tutela culturale e paesaggistica.
11. Le sottozone Eb sono definite di particolare interesse agro-silvo-pastorale ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera d) della l.r. 11/98.

Art. 51 - Sottozone di tipo Ec

1. Nelle tavole prescrittive P4 – *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo "Ec", costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento¹⁴¹, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. Nelle sottozone di cui al comma 1 sono ammessi gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale compatibili e coerenti con l'esigenza di salvaguardia e valorizzazione del bosco.
4. Le tabelle di cui al presente comma individuano le aree con prevalente copertura forestale, indicando gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10 in ogni sottozona:

4.1- Sottozona Ec1* - Ec10* – Ec14*

Sottozona PRG	Usi e attività destinazioni d'uso PRG	Modalità di intervento interventi PRG	Condizioni di intervento strumenti attuativi PRG
Ec1* Ec10* Ec14*	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>a2 – “turismo a piedi”</p> <p>a3 - “gestione naturalistica dei boschi”</p> <p>b1 - “attività agricole zootecnia”</p> <p>b9 - “attività pastorizie non implicanti modificazioni dei luoghi”</p> <p>b17 - “attività selvicolturali coerenti con la situazione ambientale”</p> <p>c3 - “abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali non implicanti modificazioni ambientali”</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1)</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (2)</p>	PC SCIA
<p>(1) Con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.</p> <p>(2) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p>			

¹⁴¹ NAPTP, art. 26, comma 1.

4.2 -Sottozona Ec2* – Ec3* – Ec4* – Ec5* – Ec6* – Ec7* – Ec8* – Ec9* – Ec11* – Ec12* – Ec13*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
<p>Ec2*</p> <p>Ec3*</p> <p>Ec4*</p> <p>Ec5*</p> <p>Ec6*</p> <p>Ec7*</p> <p>Ec8*</p> <p>Ec9*</p> <p>Ec11*</p> <p>Ec12*</p> <p>Ec13*</p>	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>a2 – “turismo a piedi”</p> <p>a3 - “gestione naturalistica dei boschi”</p> <p>b1 - “attività agricole zootecnia”</p> <p>b9 - “attività pastorizie non impicanti modificazioni dei luoghi”</p> <p>b17 - “attività selvicolturali coerenti con la situazione ambientale”</p> <p>c3 – “abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali non impicanti modificazioni ambientali”</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1)</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (2)</p>	<p>PC</p> <p>SCIA</p>
<p>(1) Con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.</p> <p>(2) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p>			

5. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui ai comma precedenti, stabiliscono i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

5.1 - Sottozona Ec1* – Ec2* - Ec3* – Ec4* – Ec5* – Ec6* – Ec7* – Ec8* – Ec9* – Ec10* – Ec11* – Ec12* - Ec13* – Ec14*

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria	RC Rapporto di copertura	Sur diverse destinazioni d'uso	Hmax Altezza massima	N. piani	DF Distanza tra i fabbricati	DC Distanza dai confini
	m ² /m ²	m ² / m ²	%	m	n°	m	m
a	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
b	In atto	In atto	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
c	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	In atto (1)	In atto	10,00	5,00
<p>(1) È ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge.</p>							

6. All'interno della sottozona Ec si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della l.r. 11/98 e all'art. 63 delle NTA relativamente alle parti indicate quali aree boscate.

7. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'art. 21 delle NAPTP, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se

del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale, ivi compresa l'opzione zero.

8. Fatte salve ulteriori disposizioni recate da eventuali piani e programmi di settore e comunque dal PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione dei fondi.
9. Oltre alle opere di interesse pubblico necessarie ad espletare le esigenze connesse con le destinazioni d'uso ammesse, ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, di captazione e sfruttamento delle risorse idriche e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
10. Nelle sottozone Ec gli interventi sui fabbricati esistenti non possono eccedere la ristrutturazione edilizia come definito all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4 delle presenti NTA e pertanto si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) sui fabbricati gli interventi devono assicurare la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
 - b) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - c) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.

Art. 52 - Sottozone di tipo Ed

- Nella tavola P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate le sottozone "Ed1*, Ed2*, Ed3*, Ed4, Ed5 e Ed6*" destinate ad usi speciali quali: depuratori, e grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica.
- La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona:

2.1 - Sottozona Ed1* (Centrale idroelettrica) - Ed2* (centrale idroelettrica) - Ed3* (depuratore) - Ed6* (centrale idroelettrica)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ed1* Ed2* Ed3* Ed6*	<u>Articolo 10</u>	<u>Articolo 8 comma 1</u>	PC SCIA
	m1 – “attività pubbliche di rilievo locale” m2 - “attività pubbliche di rilievo regionale” m5 - “centrali idroelettriche”	a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. 6 - demolizione e ric. b): 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (1)	
(1) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.			

2.2 - Sottozona Ed4 (sito di radio-telecomunicazione) - Ed5 (sito di radio-telecomunicazione)

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ed4 Ed5	<u>Articolo 10</u>	<u>Articolo 8 comma 1</u>	PC SCIA
	m3 – “impianti di radio - telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi”	a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. 6 - demolizione e ric. b): 2 - attrezzature e impianti c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (1)	
(1) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.			

- La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (I_{max}), nonché il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

3.1 - Sottozona Ed1* (Centrale idroelettrica) - Ed2* (centrale idroelettrica) - Ed3* (depuratore) - Ed6* (centrale idroelettrica) - Ed4 (sito di radio-telecomunicazione) - Ed5 (sito di radio-telecomunicazione)

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria	RC Rapporto di copertura	Hmax Altezza massima	N. piani	DF Distanza tra i fabbricati	DC Distanza dai confini
	m ² /m ²	m ² /m ²	m	n°	m	m
m	(1)	(1)	(1)	(1)	10	5
(1) Funzionali alla tipologia dell'opera da realizzare.						

4. Gli interventi edilizi devono risultare coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale, nella fattispecie i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.). Deve inoltre essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza, anche tramite piantumazione di essenze arboree ed arbustive con funzione di mascheramento.
5. Non sono ammessi :
 - a) lo scavo e il riporto del terreno se non per opere di consolidamento e riassetto idrogeologico e lavorazioni agricole nonché per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modificano i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata;
 - b) modifiche dell'assetto geometrico e statico del pendio se non per quanto strettamente connesso alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modificano i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata.
 - c) interventi tali da aggravare i rischi idraulici ed idrogeologici, o tali da richiedere opere di difesa e di sistemazione idraulica, con le sole eccezioni degli insediamenti consolidati.
6. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 ed agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.

Art. 53 - Sottozona di tipo Ee

1. Nella tavola P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* è stata indicata la sottozona "Ee1*" – Maurier di specifico interesse archeologico.
2. La tabella seguente individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse nella sottozona:

2.1 - Sottozona Ee1*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ee1*	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b9 - "attività pastorizie senza modificazioni del territorio" c1 - "abitazioni temporanee per attività pastorizie non implicanti modificazioni ambientali"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1- man. straordinaria 2- restauro 3- risan. conservativo 4- ristrutturazione ed. (1)</p>	<p>PC SCIA</p>
<p>(1) Per gli interventi di Ristrutturazione edilizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), alinea 4, è ammesso l'ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.</p>			

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma precedente, stabilisce i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

3.1 - Sottozona Ee1*

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria	RC Rapporto di copertura	Sur diverse destinazioni d'uso	Hmax Altezza massima	N. piani	DF Distanza tra i fabbricati	DC Distanza dai confini
	m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	n°	m	m
b9	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	esistente	esistente	esistente	esistente
c1	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	esistente	esistente	esistente	esistente

4. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell'area di specifico interesse archeologico. Oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.
5. Tutte le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico individuate come sottozona Ee nel PRG sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico¹⁴².
6. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nella sottozona Ee1* si applicano le disposizioni relative

¹⁴² Ai sensi della lettera e), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della l.r. 11/98 e smi.

agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.

7. Ogni tipo di intervento consentito nella sottozona deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili¹⁴³.
8. Gli interventi previsti dal precedente comma 2, sono ammessi nel rispetto dell'art. 40 delle NAPTP previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
9. Nelle sottozone di tipo Ee trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti delle NAPTP, art. 40.
- 9bis. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 23 delle NTA.
- 9ter. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 8 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.
10. Oltre alle opere di interesse pubblico necessarie ad espletare le esigenze connesse con le destinazioni d'uso ammesse, ulteriori nuove opere infrastrutturali sono ammesse esclusivamente per opere di difesa idrogeologica del suolo, di captazione e sfruttamento delle risorse idriche e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
11. Nell'ambito della sottozona Ee1* è vietata la realizzazione o l'installazione di impianti eolici, impianti fotovoltaici e pannelli solari.

Art. 54 - Sottozone di tipo Ef

1. Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo "Ef".

Art. 55 - Sottozone di tipo Eg

1. Nelle tavole prescrittive *P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*, sono delimitate le sottozone di tipo "Eg" destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. Le tabelle seguenti individuano le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona:

143 l.r. 11/98, artt. 33, 34, 35, 36 e 37.

3.1 - Sottozona Eg1* - Eg2* - Eg3* - Eg6* - Eg7* - Eg8* - Eg9* - Eg10*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg1* Eg2* Eg3* Eg6* Eg7* Eg8* Eg9* Eg10*	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b1 - "attività agricole zootecnia" b9 - "attività pastorizie senza modificazioni del territorio" b13 - "altre attività agricole apistiche" b15 - "altre attività agricole senza modificazioni del territorio" b24 - "agriturismo"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) 6 - demolizione e ric. b): 1 - nuova costruzione (2) 5 - beni strumentali c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (3)</p> <p align="center"><u>Art. 9 comma 1</u></p>	PC SCIA
	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b7 - "colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle" b24 - "agriturismo"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) 6 - demolizione e ric. b): 1 - nuova costruzione (2) 2 - atterzzature e impianti 5 - beni strumentali c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (3)</p> <p align="center"><u>Art. 9 comma 1</u></p>	PC SCIA
	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>d1 - "abitazione permanente o principale" (4) d2 - "bed and Brakfast" (4) dbis - "abitazione temporanea" (4)</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) 6 - demolizione e ric. b): 2 - atterzzature e impianti 5 - beni strumentali c): demolizione d): 1 - mutamento destinazione (3)</p>	PC SCIA
<p>(1) Con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(3) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(4) Destinazione d'uso ammesse esclusivamente nelle sottozone Eg1*, Eg2*, Eg3*, Eg8* ed Eg9*.</p>			

3.2 - Sottozona Eg4*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg4*	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b1 - "attività agricole non implicanti modificazioni ambientali: zootecnia"</p> <p>b2 - "attività agricole comportanti modificazione dei luoghi: zootecnia" (5)</p> <p>b15 - "altre attività agricole senza modificazioni del territorio"</p> <p>b24 - "agriturismo"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (2) 6 - demolizione e ric. (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (3) 5 - beni strumentali</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (4)</p> <p align="center"><u>Art. 9 comma 1</u></p>	PC SCIA
	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>b2 - "attività agricole comportanti modificazione dei luoghi: zootecnia" (5)</p> <p>b7 - "colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle"</p> <p>b24 - "agriturismo"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (2) 6 - demolizione e ric. (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (3) 2 - attrezzature e impianti 5 - beni strumentali</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (4)</p> <p align="center"><u>Art. 9 comma 1</u></p>	PC SCIA
<p>(1) La demolizione e ricostruzione è ammessa solo sullo stesso sedime.</p> <p>(2) Con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.</p> <p>(3) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(4) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p> <p>(5) Limitatamente all'area individuata con apposito retino LM.</p>			

3.3 - Sottozona Eg5*

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg5*	<p><u>Articolo 10</u></p> <p>b7 - "colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle"</p> <p>b15 - "altre attività agricole senza modificazioni del territorio"</p> <p>b24 - "agriturismo"</p>	<p><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) 6 - demolizione e ric.</p> <p>b): 1 - nuova costruzione (2) 5 - beni strumentali</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione (3)</p> <p><u>Art. 9 comma 1</u></p>	<p>PC SCIA</p>
<p>(1) Con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.</p> <p>(2) Limitatamente agli interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal parere di razionalità.</p> <p>(3) Il cambio di destinazione da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 NTA ad altra destinazione è ammesso nei limiti previsti all'art. 15.</p>			

4. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui ai commi precedenti, stabiliscono i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.1 - Sottozone Eg1* - Eg2* - Eg3* - Eg4* - Eg5* - Eg6* - Eg7* - Eg8* - Eg9* - Eg10*

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria	RC Rapporto di copertura	Sur diverse destinazioni d'uso	Hmax Altezza massima	N. piani	DF Distanza tra i fabbricati	DC Distanza dai confini
	m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	n°	m	m
b1	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	11,50	2	10,00	5,00
b2	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	11,50	2	10,00	5,00
b7	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	11,50	2	10,00	5,00
b9	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	11,50	2	10,00	5,00
b13	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	11,50	2	10,00	5,00
b15	art. 14 NTA	art. 14 NTA	/	11,50	2	10,00	5,00
b24	art. 58 NTA	art. 58 NTA	/	8,00	2	10,00	5,00
d	art. 15 NTA	art. 15 NTA	/	In atto	In atto	10,00	5,00
dbis	art. 15 NTA	art. 15 NTA	/	In atto	In atto	10,00	5,00

5. Per le destinazioni ammesse nelle sottozone di tipo Eg è consentito l'ampliamento delle strutture esistenti previa l'acquisizione del parere di razionalità¹⁴⁴ espresso dalle competenti strutture

¹⁴⁴ DGR n. 1544 del 26 maggio 2006.

regionali e sono sempre ammessi interventi volti a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle stalle e concimaie esistenti; è comunque necessario il rispetto dell'art.14 delle presenti NTA.

6. Al fine di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente o per migliorare le condizioni abitative nel caso di immobili con destinazione residenziale, sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico nella misura non superiore al 20% e ammesso solamente nei casi in cui non sia applicabile la l.r. 24/2009.
7. Gli interventi edilizi devono contemperare le esigenze di funzionalità, costruttiva e di esercizio, delle infrastrutture e degli impianti destinati ad uso speciale secondo gli standard fissati dal competente assessorato all'agricoltura, con la coerenza nei confronti del contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto naturalistico e paesaggistico. Le costruzioni e i manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
8. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con le limitazioni di cui all'art. 25 delle presenti NTA, degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare l'intero edificio o porzioni di esso estese dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo
9. Le sottozone Eg, esclusa la sottozona Eg6*, sono definite di particolare interesse agro-silvo-pastorale ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/98, comma 3, lettera f).
10. Sono altresì ammessi interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali agli edifici esistenti (quali ad es.: acquedotti, impianti di smaltimento di acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, ecc.) nonché interventi di ricomposizione fondiaria, di decespugliamento, spietramento, livellamento e modellamenti del terreno e le necessarie opere di sostegno di qualsiasi tipologia, di sistemazione, di formazione della viabilità agraria, di realizzazione di impianti di irrigazione, e altri interventi ad essi simili e quant'altro occorrente per lo sfruttamento delle zone agricole e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture; gli interventi sono in ogni caso subordinati alla verifica di compatibilità con le norme e con eventuali piani di settore ed al rispetto delle disposizioni contenute ai Capi I, III e V del Titolo II delle NTA e, comunque, fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio, ove necessario.

Art. 56 - Sottozone di tipo Eh

1. Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo "Eh".

Art. 57 – Sottozone di tipo Ei

1. Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo "Ei".

Art. 58 - Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle NTA, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi e di strutture utilizzate per attività agrituristiche¹⁴⁵, è ammessa sulla base dei seguenti criteri¹⁴⁶:
 - a) localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. La realizzazione di strutture agrituristiche è ammessa previo rilascio del giudizio di razionalità¹⁴⁷ espresso dalle competenti strutture regionali. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge¹⁴⁸.

Art. 59 - Beni strumentali a servizio dell'attività agricola

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, è ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al punto 3 con superficie netta inferiore a 20 m², nelle zone territoriali di tipo Eb, Eg, Ei, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.
2. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), per primo intervento si intende:
 - la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie complessiva interna inferiore a 20 m²;

¹⁴⁵ NAPTP, art. 26, comma 12.

¹⁴⁶ NAPTP, art. 26, comma 7.

¹⁴⁷ DGR n. 677 del 19 aprile 2013.

¹⁴⁸ l.r. 4 dicembre 2006, n. 29.

- la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie complessiva, interna, inferiore a 20 m².

L'ambito territoriale di riferimento è il territorio comunale.

3. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:

- allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
- ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
- ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
- depositi di prodotti agricoli e forestali.

E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni, aventi in ogni caso superficie netta complessiva inferiore a 20 m².

4. I beni strumentali devono avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:

- se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
- se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in materiale di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto decoroso e rifinito.

Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

5. Per i beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente comma 3, lettere a) e b), la superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

Superficie interna massima	Superficie agricola minima da asservire
beni strumentali di cui al comma 3, lettera a	10 m ² oltre 1.000 m ²
beni strumentali di cui al comma 3, lettera b	10 m ² oltre 2.000 m ² 20 m ² oltre 5.000 m ²

La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 3, lettere c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

Strutture interrate	Strutture emergenti	Superficie minima coltivata a colture specializzate
10 m ²	5 m ²	da 150 a 500 m ²
15 m ²	10 m ²	da 501 a 1.000 m ²
20 m ²	15 m ²	da 1.001 a 2.000 m ²
20 m ²	20 m ²	oltre 2.000 m ²

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive

quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, mentre per le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi è richiesta una superficie minima di 2000 mq.”.

6. I beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), devono essere realizzati fuori terra o in seminterrato. L'eventuale accesso carraio non deve pregiudicare la fruibilità dei terreni agricoli circostanti.

Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 50 metri, se si tratta di nuova realizzazione;
- 25 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienicosanitarie necessarie.

La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

7. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienicosanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
8. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle NTA dei PRG per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
9. Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della Scia edilizia devono dichiarare gli estremi catastali e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
10. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel Comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
11. In ogni caso i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.

Art. 59 bis – Serre mobili

1. Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, possono essere realizzate serre mobili per attività floreali e/o ortofrutticole di superficie inferiore a 50 mq con le seguenti prescrizioni:

SERRE MOBILI

Si considerano serre mobili le strutture realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le eventuali fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi e il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione di parti o elementi.

Serre mobili di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$, normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b24bis – serre mobili;
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B, C ed Eg;
- titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo;
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ e se in sottozona di tipo A $\leq 20 \text{ m}^2$;
 - . hmax al punto di colmo $\leq 2,50 \text{ m}$;
 - . rapporto di copertura: nessuno;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

Art. 60 – Sottozona di tipo Fa

1. Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo "Fa".

Art. 60 bis - Sottozona di tipo Fb

1. Il Piano Regolatore Generale individua la sottozona "Fb1" (Le-Plan-de-Clavel / Chef-Lieu) per impianti di rilevanza locale che rappresentano il polo di concentrazione dei servizi.
2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozona deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 35, 36 e 37 della l.r. 11/98 e agli articoli del Titolo II, Capo V delle presenti NTA.
3. La tabella di cui al presente comma individua gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10:

3.1 Sottozona Fb1

Sottozona	Usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di intervento interventi	Condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Fb1	<p align="center"><u>Articolo 10</u></p> <p>d1 - "abitazione permanente o principale"</p> <p>f1 - "esercizi vicinato"</p> <p>g10 - "aziende della ristorazione"</p> <p>l3 - "attività ricreative -attrezzature"</p> <p>l4 - "attività ricreative -impianti"</p> <p>m1 - "attività pubbliche di rilievo locale"</p>	<p align="center"><u>Articolo 8 comma 1</u></p> <p>a): 1 - man. straordinaria 2 - restauro 3 - risan. conservativo 4 - ristrutturazione ed. (1) 6 - demolizione e ric. (1)</p> <p>b): 1 - nuova costruzione 2 - attrezzature e impianti</p> <p>c): demolizione</p> <p>d): 1 - mutamento destinazione</p>	<p>PC SCIA</p>
(1) Con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA.			

4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

4.1 Sottozona Fb1

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria	RC Rapporto di copertura	Hmax Altezza massima	N. piani	DF Distanza tra i fabbricati	DC Distanza dai confini
	m ² / m ²	m ² / m ²	m	n°	m	m
d	in atto	0,30	8,00	2	10,00	5,00
f	0,25	0,30	8,00	2	10,00	5,00
g	0,25	0,30	8,00	2	10,00	5,00
l	0,25	0,30	/	/	10,00	5,00
m	0,35	0,30	11,50	3	10,00	5,00

5. Per interventi realizzati da enti pubblici i parametri di cui alla tabella del comma 3 sono definiti dalle specifiche esigenze tecnico-funzionali degli impianti e delle attrezzature di interesse generale.
6. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto.
7. Nell'ambito degli interventi ammessi si osservano le seguenti prescrizioni:
- deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e l'intervento deve riguardare l'intero edificio o porzioni di esso estese dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - deve essere salvaguardata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati

da quelli determinati dal nuovo utilizzo;

- c) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
8. Nel caso di nuova costruzione le quantità di aree destinate a parcheggio sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio.
9. Nel caso di nuova costruzione le quantità di aree a verde sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio con un minimo di superficie pari al 20% della superficie complessiva del lotto asservito alla nuova edificazione.
10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo F si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone è sottoposto alla disciplina di cui al Capo V delle presenti NTA ed essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili¹⁴⁹.
12. I parcheggi a servizio della sottozona dovranno preferibilmente dotarsi di idonea copertura vegetale.

Art. 61 - Aree destinate a servizi

1. Nella Tavola P4 - *Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG* sono delimitate ed individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
2. I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi ai sensi della delibera di Consiglio regionale n. 517/XI del 24,03,1999, sono i seguenti:
- a) Servizi di rilevanza locale

Sanità

SERVIZIO	RILEVANZA	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	ALTRO COMUNE DI RIFERIMENTO	VALUTAZIONE
Ambulatorio medico di base (sa - 01)	Comunale	Facoltativo	Ae11 - Le Plann-de-Clavel (Chef-Lieu) - ex Municipio	/	BUONO
Assistenza anziani	Sovra-comunale	Obbligatorio	/	(1)	BUONO
Assistenza all'infanzia	Sovra-comunale	Obbligatorio	/	(2)	BUONO
Farmacia	Sovra-comunale	Facoltativo	/	(3)	BUONO

(1) Il servizio fa riferimento all'assistenza per anziani sita nei Comuni di Gignod, loc. capoluogo e Variney e nei Comuni di Roisan e Doues.

(2) Il servizio fa riferimento all'assistenza per l'infanzia sita nel Comune di Gignod

(3) Il servizio fa riferimento alla farmacia gestita privatamente nel Comune di Etroubles.

¹⁴⁹ l.r. 11/98, artt. 33, 34, 35, 36 e 37.

Sicurezza

SERVIZIO		AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	ALTRO COMUNE DI RIFERIMENTO
Aree per la gestione delle emergenze	Area di attesa raccolta e smistamento popolazione (si-01)	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu) – Municipio	
	Apparati di ricovero (si-02)			Ac1 - La Ville – Azienda agriturismo	
	Apparati di ricovero (si-03)			Ae11 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu) - Casa per ferie	
	Area per centro raccolta e smistamento bestiame (si-04)			Eg8* - Champlan	
	Area per centro raccolta e smistamento bestiame (si-05)			Eg3* - La Vallettaz	
	Stazioni di collegamento autocorriere (si-06)			Eg2* - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)	
	Area ricovero popolazione (si-07)			Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu) - Municipio	
	Area per centro raccolta e smistamento merci (si-08)			Eg8* - Champlan	
	Area per centro raccolta e smistamento merci (si-09)			Eg3* - La Vallettaz	
	Ammassamento soccorsi (si-10)			Eg8* - Champlan	
Aree per elicotteri (si-11)	Comunale	Obbligatorio	Eg8* - Champlan foglio 15, n. 410,122, 411,420		
Area protezione civile – Municipio (si-12)	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)		

Istruzione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Scuola materna	Sovra-Comunale	Obbligatorio	(1)	/
Scuola elementare	Sovra-Comunale	Obbligatorio	(2)	/
Scuola media	Sovra-Comunale	Obbligatorio	(3)	/

(1) Il servizio fa riferimento alla scuola materna sita nel Comune di Doues – Loc. Condemine
 (2) Il servizio fa riferimento alla scuola elementare sita nel Comune di Doues – Loc. Condemine
 (3) Il servizio fa riferimento alla scuola media sita nel Comune di Gignod – Loc. Variney

Cultura

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Museo (cu – 01)	Sovra-Comunale	Obbligatorio	Ae2 - Ayez	BUONO
Biblioteca (cu – 02)	Sovra-Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)	BUONO

Ricreazione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Verde attrezzato (ri – 01)	comunale	Obbligatorio	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)	SUFFICIENTE

Amministrazione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	VALUTAZIONE QUANTITATIVA
Municipio (am – 01)	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)	BUONO
Cimitero (am – 02)	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)	SUFFICIENTE
Magazzini comunali (am - 03)	Comunale	Facoltativo	Eg2* - La Vallettaz	SUFFICIENTE
Poste	Comunale	Facoltativo	(1)	/
Sportello bancario	Comunale	Facoltativo	(1)	/

(1) Non individuati come servizio pubblico in quanto di proprietà e gestione privata.

Commercio

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	VALUTAZIONE QUANTITATIVA
Ristorazione (co – 01)	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)	BUONO
attività commerciale (co – 02)	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu)	BUONO

Trasporti – Stazioni – Nodi di interscambio

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Strada regionale	Sovra-Comunale	Obbligatorio	varie	SUFFICIENTE
Strade comunali e vicinali carrabili	Comunale e Sovra-Comunale	Obbligatorio	varie	BUONO

Altri servizi

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	VALUTAZIONE
Centrale idroelettrica CEG (A-01)	Sovra-comunale	/	Ed1* - Artanavaz	BUONO
Centrale idroelettrica F&L (A-02)	Sovra-comunale	/	Ed2* - Moulin du Pont	BUONO
Depuratore (A-03)	Sovra-comunale	/	Ed3* - Artanavaz	BUONO
Impianti di radiotelecomunicazione (A-04)	Sovra-comunale	/	Ed4 - Le Martinet	BUONO
Impianti di radiotelecomunicazione (A-05)	Sovra-comunale	/	Ed5 - Le Martinet	BUONO
Centrale idroelettrica (A-06)	Sovra-comunale	/	Ed6* - Artanavaz	BUONO

Parcheggi Esistenti

SERVIZIO	SIGLA	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITÀ	POSTI AUTO N° SUPERFICIE m ²	
Parcheggio	pa01	Sottozona	Comunale	Eg8* - Ayez valle	8	512 m ²
Parcheggio	pa02	Sottozona	Comunale	Ae2 - Ayez monte	4	127 m ²
Parcheggio	pa03	Sottozona	comunale	Eg7* - Chavéroulaz	13	537 m ²
Parcheggio	pa04	Sottozona	comunale	Ec2* - Frein valle	6	335 m ²
Parcheggio	pa05	Sottozona	comunale	Eg8* - L'Allamanaz monte	8	573 m ²
Parcheggio	pa06	Sottozona	comunale	Eg8* - L'Allamanaz valle	2	116 m ²
Parcheggio	pa07	Sottozona	comunale	Ae10* - Frein monte	2	71 m ²
Parcheggio	pa08	Sottozona	comunale	Ae6* - Clavel Chez-Norat- lato ovest	2	72 m ²
Parcheggio	pa09	Sottozona	comunale	Ae6* - Clavel – Chez Norat	8	138 m ²
Parcheggio	pa10	Sottozona	comunale	Eg4* - Plan d'Allérod	6	254 m ²
Parcheggio	pa11	Sottozona	comunale	Eg2* – Clavel – lato est	7	298 m ²
Parcheggio	pa12	Sottozona	comunale	Fb1 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu) monte	12	628 m ²
Parcheggio	pa13	Sottozona	comunale	Ae11 - Le-Plan-de-Clavel (Chef-Lieu) valle	13	368 m ²
Parcheggio	pa14	Sottozona	comunale	Eg3* - Les Godioz	8	280 m ²
Parcheggio	pa15	Sottozona	comunale	Ba8 - Bruson monte	4	293 m ²
Parcheggio	pa16	Sottozona	comunale	Ae3 - Bruson valle	10	461 m ²
Parcheggio	pa17	Sottozona	comunale	Ac1 - La Ville centro monte	8	163 m ²
Parcheggio	pa18	Sottozona	comunale	Ac1 - La Ville centro valle	5	198 m ²
Parcheggio	pa19	Sottozona	comunale	Eg2* - Ac1 - La Ville - monte	10	280 m ²
Parcheggio	pa20	Sottozona	comunale	Ac1 - La Ville - valle	4	265 m ²
Parcheggio	pa21	Sottozona	comunale	Ae4* - Chanté - valle	4	265 m ²
Parcheggio	pa22	Sottozona	comunale	Ae4* - Chanté - monte	2	150 m ²
Parcheggio	pa23	Sottozona	comunale	Eg9* - Daillon	12	516 m ²
Parcheggio	pa24	Sottozona	comunale	Ae8 - Le Martinet	15	683 m ²
Parcheggio	pa25	Sottozona	comunale	Ae9* - La Valettaz	6	150 m ²

3. La diversa o nuova collocazione di servizi obbligatori pubblici seguono le procedure di legge¹⁵⁰.
4. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità¹⁵¹.
5. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.

¹⁵⁰ l.r. 11/98, art. 14.

¹⁵¹ l.r. 11/98, art. 91.

Art. 62 - Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali

1. Lungo le fasce stradali edificate od edificabili i fabbricati devono presentare un assetto edilizio ed urbanistico tale da garantire qualità all'insediamento in continuità visiva con il più ampio contesto ambientale-paesaggistico nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate:
 - a) eventuali spazi destinati a deposito temporaneo di automezzi, materiali e merci a servizio della residenza e delle attività devono essere localizzati in posizione defilata e visivamente discosta dagli assi viari e, qualora prospicienti le strade, opportunamente mascherati alla vista mediante barriere vegetali di specie locali;
 - b) gli accessi a più lotti di proprietà lungo le strade principali, per quanto possibile, devono essere razionalizzati, ridotti nel numero e, comunque, funzionalmente raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada e dell'ente proprietario.

Capo IV- AMBITI INEDIFICABILI

Art. 63 - Aree boscate

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili", sono individuate le aree boscate, come definite al comma 2 dell'art. 33 della l.r. 11/98 e s.m.i. e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell'Allegato A della delibera di giunta regionale n. 422 del 15/02/1999. In tali aree si applicano le disposizioni contenute nel suddetto articolo 33, nelle norme cogenti di cui al comma 7 dell'art. 32 delle NAPTP e nei piani di settore.
2. Nelle aree boscate, gli interventi tengono conto, inoltre, delle norme cogenti delle NAPTP¹⁵² e dei piani di settore.
3. All'interno dei boschi e delle foreste valgono inoltre i seguenti divieti¹⁵³:
 - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento, nella misura necessaria a consentire l'adeguamento igienico-sanitario, comunque in misura non superiore al 20% del volume degli edifici esistenti;
 - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate¹⁵⁴ o degli interventi pubblici o di interesse pubblico di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
4. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'art. 33 delle NTA e all'art. 21 delle NAPTP, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale¹⁵⁵.

Art. 64 - Zone umide e laghi

1. Su tutto il territorio non sono presenti zone umide e laghi.

¹⁵² NAPTP art. 32.

¹⁵³ NAPTP , art. 32 comma 6.

¹⁵⁴ NAPTP , art. 13, comma 3.

¹⁵⁵ NAPTP , art. 32, comma 7 (norma cogente).

Art. 65 - Terreni sedi di frane

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili", sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali, distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia¹⁵⁶ e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 65 bis -Terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa (art. 35, comma 2, della l.r. 11/98)

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili", sono individuati i terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa, distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia¹⁵⁷ e dei relativi provvedimenti attuativi.
3. Nel comune di Allein non sono presenti terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa.

Art. 66 - Terreni a rischio di inondazione

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili", sono individuati i terreni a rischio d'inondazione, distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia¹⁵⁸ e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 67 - Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili", sono individuati i terreni soggetti a tali rischi, distinti in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza.
2. In tali aree si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione in materia¹⁵⁹, nonché quelle eventualmente previste nelle norme d'attuazione allegate alla cartografia degli ambiti in edificabili e quelle che possono essere fornite in sede progettuale.

Art. 67bis - Aree inedificabili e di tutela all'interno delle sottozone di PRG

1. Ambiti inedificabili. Se un intervento all'interno di una sottozona interessa uno degli ambiti inedificabili, di cui ai precedenti articoli 63, 64, 65, 66 e 67, si devono osservare le relative limitazioni. Spetta al promotore dell'iniziativa accertarsi della collocazione dell'intervento che egli intende effettuare.

¹⁵⁶ l.r. 11/98, art. 35; Provvedimenti attuativi relativi alla l.r. 11/98; NAPTP, art. 33 norme cogenti.

¹⁵⁷ l.r. 11/98, art. 35, comma 2; Provvedimenti attuativi relativi alla l.r. 11/98.

¹⁵⁸ l.r. 11/98, art. 35, comma 2; Provvedimenti attuativi relativi alla l.r. 11/98. NAPTP art 35, norme cogenti.

¹⁵⁹ l.r. 06.04.1998, n° 11 e smi, art. 37; Provvedimenti attuativi relativi alla l.r. 11/98.

2. Terreni insalubri. Non è permesso costruire nuovi edifici su terreni serviti come deposito di immondizie, di letame, o di altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare il suolo, se non, purché fattibile, dopo aver completamente rimosso siffatte sostanze per una profondità e con procedimento giudicati sufficienti dall'Ufficiale Sanitario.
3. Aree di interesse archeologico. Nelle aree archeologiche, individuate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, od oggetto di rinvenimenti fortuiti di reperti archeologici, gli interventi devono adeguarsi a quanto previsto dalla vigente legislazione¹⁶⁰. Qualora una istanza di concessione riguardi terreni adiacenti alle aree archeologiche, il Sindaco deve darne comunicazione alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali prima del rilascio della concessione edilizia.

Art. 68 - Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure stabilite dalla legislazione regionale¹⁶¹, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui ai precedenti articoli 65, 66,67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi della legislazione regionale¹⁶²;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi della legislazione regionale;¹⁶³
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui alla legislazione regionale¹⁶⁴
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le previste procedure dalla legislazione regionale¹⁶⁵, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi della legislazione regionale¹⁶⁶;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi della legislazione regionale¹⁶⁷;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui alla legislazione regionale¹⁶⁸.

160 l.r. n° 56 del 10 giugno 1983, art. 6.

161 l.r. 24 giugno 2002, n. 11 - Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

162 l.r. 11/98 e sm, art. 35.

163 l.r. 11/98 e sm, art. 36.

164 l.r. 11/98 e sm, art. 37.

165 l.r. 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4.

166 l.r. 11/98 e sm, art. 35.

167 l.r. 11/98 e sm, art. 36.

168 l.r. 11/98 e sm, art. 37.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Destinazioni d'uso in atto

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui al comma 1, lett. a), punto 1) dell'art. 8; sono fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

Art. 70 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi della legislazione regionale¹⁶⁹.

Art. 71 - Poteri di deroga

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme, ad eccezione di quelle derivanti da disposizioni di legge o regolamenti, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico nel rispetto delle disposizioni legislative regionali¹⁷⁰.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei seguenti casi :
 - a) edifici ed impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona;
 - b) edifici ed impianti che presentano valore intrinseco o classificati monumento, documento.

¹⁶⁹ l.r. 11/98 e smi, Titolo VIII.

¹⁷⁰ l.r. 11/98, art. 88. (Poteri di deroga); DGR 4243 del 29.12.2006. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori. L'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.